



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della
giurisprudenza penale della
Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

AGOSTO 2023



Indice

SEZIONI UNITE	3
SEZIONE PRIMA	5
SEZIONE SECONDA	13
SEZIONE TERZA	22
SEZIONE QUARTA	30
SEZIONE QUINTA	33
SEZIONE SESTA	43
SEZIONE SETTIMA	52
SEZIONE FERIALE	54

AGOSTO 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezioni unite



SEZIONI UNITE

Nel mese di agosto non ci sono pubblicazioni

AGOSTO 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione prima



SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza** n. **34607** del **25/05/2023** Cc. (dep. **08/08/2023**) Rv. **285279 - 01**

Presidente: **BONI MONICA**. *Estensore:* **LANNA ANGELO VALERIO**. *Relatore:* **LANNA ANGELO VALERIO**. *Imputato:* **RANZANI CLAUDIA**. *P.M.* **PIRRELLI FRANCESCA ROMANA**. (Conf.)

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 28/10/2022

653 CASELLARIO GIUDIZIALE - 006 ISCRIZIONI

CASELLARIO GIUDIZIALE - ISCRIZIONI - Sentenza straniera riconosciuta - Recidiva ed effetti penali - Attualità - Esclusione - Mera possibilità - Fondamento.

La sentenza straniera, riconosciuta ex art. 12 cod. pen. onde stabilire la recidiva o un altro effetto penale, non può essere intesa come provvedimento non esecutivo ai fini della richiesta di cancellazione dal certificato del casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 5 d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, sull'assunto che non sia stata considerata in un determinato procedimento penale nazionale, posto che il riconoscimento presuppone la mera possibilità di produzione degli effetti penali e non la loro attualità. (Vedi: n. 3715 del 1984, Rv. 167232-01).

*Riferimenti normativi:*DPR 14/11/2002 num. 313 art. 5 CORTE COST.; Cod. Pen. art. 12 CORTE COST.; Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 730

Massime precedenti Vedi: N. 55453 del 2017 Rv. 271892 - 01, N. 25041 del 2012 Rv. 252732 - 01, N. 35548 del 2020 Rv. 280001 - 01

Sez. 1, **Sentenza** n. **36064** del **15/06/2023** Cc. (dep. **29/08/2023**) Rv. **285280 - 01**

Presidente: **BONI MONICA**. *Estensore:* **APRILE STEFANO**. *Relatore:* **APRILE STEFANO**. *Imputato:* **SANGERMANO NICOLA**. *P.M.* **PERELLI SIMONE**. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 20/01/2023

664 MISURE CAUTELARI - 137 richiesta - IN GENERE

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - IN GENERE - Sequestro preventivo - Beni intestati a società - Impugnazione - Amministrazione giudiziaria - Legittimazione del rappresentante in carica prima del sequestro - Esclusione.

In tema di sequestro preventivo di beni di una società, la legittimazione all'impugnazione spetta all'amministratore giudiziario nominato all'atto del sequestro e non al legale rappresentante della persona giuridica in carica prima del provvedimento ablatorio.

*Riferimenti normativi:*Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST. PENDENTE; Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST.;Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.;Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15933 del 2015 Rv. 263085 - 01, N. 29663 del 2019 Rv. 276735 - 01, N. 6779 del 2019 Rv. 274992 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 36364 del 07/07/2023** Ud. (dep. **31/08/2023**) Rv. **285244 - 01**

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: APRILE STEFANO. Relatore: APRILE STEFANO. Imputato: BARBRI MOHAMED. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Conf.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO VENEZIA, 15/03/2022

609042 REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI IN GENERE - Stato di gelosia - Circostanze attenuanti generiche - Esclusione.

In tema di circostanze attenuanti, la gelosia non può giustificare la concessione delle attenuanti generiche, di cui all'art. 62-bis cod. pen., né dell'attenuante dell'aver reagito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, di cui all'art. 62, n. 2, cod. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che la gelosia, quale sentimento morboso espressione di supremazia e possesso che si estrinseca attraverso l'annientamento della vittima, può rendere configurabile l'aggravante dell'aver agito per motivi futili o abietti, di cui all'art. 61, n.1, cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 lett. 2, Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 61 lett. 1

Massime precedenti Conformi: N. 9254 del 1996 Rv. 205918 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25940 del 2020 Rv. 280103 - 01, N. 16054 del 2023 Rv. 284545 - 02

Sez. 1, **Sentenza n. 36378 del 07/07/2023** Cc. (dep. **31/08/2023**) Rv. **285246 - 01**

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: APRILE STEFANO. Relatore: APRILE STEFANO. Imputato: VERDURA ROSARIO. P.M. TOCCI STEFANO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 29/11/2022

577016 PENA - ESECUZIONE - REVOCA DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - Presupposti - Giudicato esecutivo - Fattispecie.

La revoca di diritto della sospensione condizionale della pena postula che la condanna, per il delitto anteriormente commesso, sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto irrilevante che la seconda sentenza fosse stata pronunciata a seguito di annullamento con rinvio, rideterminando il solo trattamento sanzionatorio e che l'accertamento della responsabilità fosse stato effettuato con sentenza di data antecedente a quella revocanda).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 168 com. 1 lett. 2, Cod. Pen. art. 165 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 45716 del 2008 Rv. 242036 - 01, N. 47050 del 2018 Rv. 274333 - 01, N. 39867 del 2012 Rv. 253368 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3423 del 2021 Rv. 280261 - 01

Sez. 1, **Sentenza n. 36379 del 07/07/2023** Cc. (dep. 31/08/2023) Rv. **285268 - 01**

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: SANTALUCIA GIUSEPPE. Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE. Imputato: TEDIOSI FABIO. P.M. TASSONE KATE. (Conf.)

Rigetta, TRIBUNALE VENEZIA, 25/01/2023

577 PENA - 001 IN GENERE

SEZIONE PRIMA

PENA - IN GENERE - Sanzioni sostitutive - Disciplina transitoria ex art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - Esclusione dei c.d. liberi sospesi - Irragionevolezza - Esclusione - Ragioni.

In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, l'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che subordina la facoltà di chiedere la sostituzione al giudice dell'esecuzione alla pendenza del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione al momento dell'entrata in vigore della norma, non determina alcun profilo di irragionevolezza rispetto alla disciplina dei cd. liberi sospesi, ossia i condannati con sentenza irrevocabile a una pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione in attesa di un provvedimento della magistratura di sorveglianza circa la concedibilità di una misura alternativa, che non possono accedere alle nuove misure sostitutive in quanto la sentenza è divenuta irrevocabile prima della riforma.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95
PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 33788 del 2023 Rv. 285074 - 01, N. 30768 del 2023 Rv. 284967 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 36377 del 07/07/2023 Cc. (dep. **31/08/2023**) Rv. **285245 - 01**

Presidente: **ROCCHI GIACOMO**. Estensore: **APRILE STEFANO**. Relatore: **APRILE STEFANO**.
Imputato: **LATTANZI ORIETTA**. P.M. **ORSI LUIGI**. (Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 16/01/2023

577050 PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - Subordinazione al pagamento di una somma a titolo di risarcimento - Inadempimento nel termine - Assenza di assoluta impossibilità di adempiere - Revoca di diritto del beneficio - Fattispecie.

In tema di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il mancato adempimento dello stesso nel termine entro cui l'imputato è tenuto a provvedervi determina la revoca, "ex iure", del beneficio, non rilevando le vicende dell'obbligazione civile successive al decorso di tale termine, salva la sopravvenuta impossibilità di adempiere.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 165 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 37503 del 2022 Rv. 283577 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 35682 del 23/05/2023 Cc. (dep. **25/08/2023**) Rv. **284921 - 01**

Presidente: **ROCCHI GIACOMO**. Estensore: **ALIFFI FRANCESCO**. Relatore: **ALIFFI FRANCESCO**. Imputato: **CATARISANO GIUSEPPE**. P.M. **PASSAFIUME SABRINA**. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA GENOVA, 07/09/2022

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Misure alternative alla detenzione - Condannati per reati ostativi cd. di prima fascia - Modifiche all'art. 4-bis ord. pen. con d.l. n. 162 del 2022 - Mancata collaborazione del condannato - Irrilevanza - Presunzione relativa di legami con l'associazione criminale - Poteri istruttori del giudice ex art. 4-bis, comma 2, ord. pen. - Valutazione del percorso rieducativo e dell'assenza di collegamenti con la criminalità - Necessità.

In tema di misure alternative alla detenzione in favore di soggetto condannato per reati ostativi cd. "di prima fascia", per effetto delle modifiche apportate all'art.4-bis ord. pen. con d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, non

SEZIONE PRIMA

assume rilievo decisivo la collaborazione con l'autorità giudiziaria, essendo demandato al giudice, alla luce della mutata natura della presunzione - divenuta relativa - di mantenimento dei collegamenti con l'organizzazione criminale, la valutazione del percorso rieducativo del condannato e dell'assenza di collegamenti, attuali o potenziali, con la criminalità organizzata e con il contesto mafioso, mediante gli ampliati poteri istruttori di cui all'art. 4-bis, comma 2, ord. pen.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST., Decreto Legge 31/10/2022 num. 162 art. 1 com. 1 lett. A 2, Legge 30/12/2022 num. 199 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 21946 del 2020 Rv. 279373 - 01, N. 29151 del 2020 Rv. 279990 - 01, N. 5553 del 2020 Rv. 279783 - 01, N. 17100 del 2021 Rv. 281416 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 34598 del 18/05/2023 Cc. (dep. **08/08/2023**) Rv. **285242 - 01**

Presidente: BONI MONICA. Estensore: CENTOFANTI FRANCESCO. Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO. Imputato: PROIETTI CLAUDIO. P.M. CASELLA GIUSEPPINA. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE LATINA, 07/12/2022

657012 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Decreto di inammissibilità della richiesta - Mancata acquisizione del parere del pubblico ministero - Nullità a regime intermedio - Sussistenza - Deducibilità a iniziativa del pubblico ministero e non della parte privata - Ragioni.

In tema di procedimento di esecuzione, ove il decreto di inammissibilità della richiesta, di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., non sia stato preceduto dall'acquisizione del prescritto parere del pubblico ministero, sussiste una nullità a regime intermedio, ex art. 78, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., non deducibile dalla parte privata, ma solo da quella pubblica, posto che il pubblico ministero è l'unico ad avere un interesse concreto all'instaurazione del contraddittorio cartolare, alla cui realizzazione è finalizzata la sua audizione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2420 del 2000 Rv. 216032 - 01, N. 9167 del 2021 Rv. 281595 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 22719 del 2023 Rv. 284550 - 01, N. 42540 del 2018 Rv. 274025 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 50176 del 2017 Rv. 271544 - 01, N. 13408 del 2021 Rv. 281056 - 01, N. 12660 del 2019 Rv. 274990 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 35646 del 11/05/2023 Ud. (dep. **25/08/2023**) Rv. **285201 - 01**

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: SIANI VINCENZO. Relatore: SIANI VINCENZO. Imputato: OLIVIERO LUIGI. P.M. BALDI FULVIO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 13/06/2022

663072 INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - IN GENERE - Modifica degli artt. 405 e 408 cod. proc. pen. ad opera del d.lgs. n. 150 del 2022 - Applicazione retroattiva ai procedimenti in corso - Esclusione.

SEZIONE PRIMA

Le modifiche apportate dagli artt. 405 e 408 cod. proc. pen. dall'art. 22 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non si applicano ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. citato, nel caso in cui il pubblico ministero abbia già disposto l'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 88 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 127 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 50213 del 2018 Rv. 275514 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27614 del 2007 Rv. 236535 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 35669 del 11/05/2023 Cc. (dep. **25/08/2023**) Rv. **285202 - 02**

Presidente: **ROCCHI GIACOMO.** *Estensore:* **SIANI VINCENZO.** *Relatore:* **SIANI VINCENZO.** *Imputato:* **JELMONI ALESSANDRO. P.M. BALDI FULVIO. (Parz. Diff.)**

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 30/09/2022

660001 GIURISDIZIONE - IN GENERE - Misure di prevenzione patrimoniali - Beni situati in Italia - "Trust" costituito all'estero da cittadino italiano - Giurisdizione italiana - Sussistenza.

In tema di giurisdizione, appartiene al giudice italiano la cognizione sulla richiesta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale avanzata sul presupposto della natura fittizia della costituzione, pur avvenuta all'estero, di un "trust" e dei relativi atti di dotazione per beni situati nel territorio italiano.

Riferimenti normativi: Legge 16/10/1989 num. 364, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 23

Massime precedenti Vedi: N. 13276 del 2011 Rv. 249838 - 01, N. 9229 del 2016 Rv. 266450 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 35679 del 11/05/2023 Cc. (dep. **25/08/2023**) Rv. **285243 - 02**

Presidente: **ROCCHI GIACOMO.** *Estensore:* **CURAMI MICAELA SERENA.** *Relatore:* **CURAMI MICAELA SERENA.** *Imputato:* **GEMEI GAETANO. P.M. BALDI FULVIO. (Conf.)**

Rigetta, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 19/12/2022

673101 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE - Intercettazioni effettuate a notevole distanza di tempo rispetto al decreto autorizzatorio - Inutilizzabilità della prova - Esclusione - Ragioni.

In tema di intercettazioni, l'esecuzione delle operazioni a notevole distanza di tempo dal decreto di autorizzazione del giudice per le indagini preliminari non ne determina l'inutilizzabilità, in quanto non si verte in tema di prove vietate e gli artt. 267 e 268 cod. proc. pen. non prevedono un termine di inizio delle operazioni decorrente dall'autorizzazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21047 del 2011 Rv. 250416 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 60 del 2000 Rv. 215842 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 35669 del 11/05/2023** Cc. (dep. **25/08/2023**) Rv. **285202 - 01**

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: SIANI VINCENZO. Relatore: SIANI VINCENZO. Imputato: JELMONI ALESSANDRO. P.M. BALDI FULVIO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 30/09/2022

618030 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - Confisca di beni fittiziamente intestati a un terzo - Legittimazione e interesse del terzo a contestare i presupposti per l'applicazione della misura al proposto - Esclusione - Ragioni.

In caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione, ma non è legittimato a sostenere che il bene sia di effettiva proprietà del proposto, in quanto del tutto estraneo a ogni questione giuridica relativa ai presupposti per l'applicazione della misura nei suoi confronti - quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso - che solo il predetto può avere interesse a far valere.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 31549 del 2019 Rv. 277225 - 04, N. 333 del 2021 Rv. 280249 - 01, N. 7469 del 2020 Rv. 278454 - 03

Massime precedenti Difformi: N. 19094 del 2021 Rv. 281362 - 01, N. 12374 del 2018 Rv. 272608 - 01, N. 20717 del 2021 Rv. 281389 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 5050 del 2020 Rv. 278469 - 02

Sez. 1, **Sentenza n. 34556 del 18/04/2023** Ud. (dep. **08/08/2023**) Rv. **285058 - 01**

Presidente: BONI MONICA. Estensore: LANNA ANGELO VALERIO. Relatore: LANNA ANGELO VALERIO. Imputato: MIHAI MARIANA. P.M. PERELLI SIMONE. (Diff.)

Annula senza rinvio, CORTE APPELLO ANCONA, 27/09/2022

618027 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - Mancanza dell'ordine di rientro nel luogo di residenza e del divieto di ritorno - Illegittimità del provvedimento amministrativo - Sussistenza - Conseguenze.

In tema di misure di prevenzione, le prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel comune oggetto dell'ordine di allontanamento costituiscono condizioni imprescindibili e inscindibili per la legittima emissione del foglio di via obbligatorio, sicché la mancanza di una delle due prescrizioni determina l'illegittimità del provvedimento, rilevabile dal giudice penale al fine di disapplicarlo per difformità dalla fattispecie tipica, con conseguente insussistenza del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 2, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 76 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 33108 del 2019 Rv. 276410 - 01, N. 14023 del 2022 Rv. 282851 - 01, N. 11645 del 2020 Rv. 278587 - 01, N. 30950 del 2019 Rv. 276608 - 01, N. 7894 del 2020 Rv. 278077 - 01, N. 4374 del 2020 Rv. 278158 - 01, N. 47636 del 2019 Rv. 277482 - 01, N. 40832 del 2019 Rv. 277480 - 01, N. 4074 del 2019 Rv. 275159 - 01, N. 13975 del 2020 Rv. 278821 - 01, N. 36653 del 2019 Rv. 276866 - 01

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Difformi: N. 460 del 2019 Rv. 276155 - 01, N. 4702 del 2014 Rv. 259018 - 01, N. 22687 del 2013 Rv. 256482 - 01, N. 29694 del 2012 Rv. 253069 - 01, N. 8480 del 2013 Rv. 254802 - 01, N. 46257 del 2012 Rv. 253966 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 54155 del 2018 Rv. 274649 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 35470 del 24/03/2023 Cc. (dep. **23/08/2023**) Rv. **285121 - 01**

Presidente: **ROCCHI GIACOMO**. *Estensore:* **CALASELICE BARBARA**. *Relatore:* **CALASELICE BARBARA**. *Imputato:* **CUCCARO LUIGI**. *P.M.* **ODELLO LUCIA**. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA ROMA, 29/09/2022

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Colloqui - Prolungamento per "eccezionali circostanze" - Autorizzazione permanente - Esclusione - Verifica per ogni singolo colloquio - Necessità - Fattispecie.

In tema di ordinamento penitenziario, il prolungamento del colloquio, ai sensi dell'art. 37, comma 10, prima parte, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, può essere autorizzato non in via permanente, ma di volta in volta, previa verifica della ricorrenza delle "eccezionali circostanze". (Fattispecie in cui è stato escluso che le condizioni di salute del familiare del detenuto potessero giustificare l'estensione permanente del colloquio).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/2000 num. 230 art. 37 com. 10

Massime precedenti Vedi: N. 49726 del 2013 Rv. 258421 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 34572 del 02/12/2022 Cc. (dep. **08/08/2023**) Rv. **285120 - 01**

Presidente: **BONI MONICA**. *Estensore:* **LIUNI TERESA**. *Relatore:* **LIUNI TERESA**. *Imputato:* **ONORATO RICCARDO**. *P.M.* **LOY MARIA FRANCESCA**. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA ROMA, 07/06/2022

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Liberazione anticipata - Valutazione frazionata per semestri - Valutazione del periodo di libertà successivo a periodo detentivo - Incidenza negativa sul precedente periodo trascorso in detenzione - Possibilità.

In tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che assumano rilievo anche i reati commessi in stato di libertà, quali elementi rivelatori della mancanza, nel precedente periodo di detenzione, della volontà di partecipare al programma rieducativo.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 47710 del 2011 Rv. 252186 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4019 del 2021 Rv. 280522 - 01

AGOSTO 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione seconda



SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 33588 del 13/07/2023 Ud. (dep. **01/08/2023**) Rv. **285143 - 01**

Presidente: ROSI ELISABETTA. Estensore: D'AURIA DONATO. Relatore: D'AURIA DONATO. Imputato: COLUSSO EMANUELA. P.M. BALDI FULVIO. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO VENEZIA, 08/07/2022

594212 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - Truffa contrattuale - Inesistenza dell'oggetto del contratto - Momento consumativo - Stipula del contratto - Fattispecie.

In tema di truffa contrattuale, il momento di consumazione del reato deve essere individuato alla luce delle peculiarità del singolo accordo e della specifica volontà contrattuale, avuto riguardo alle modalità e ai tempi delle condotte, onde stabilire quando si è prodotto l'effettivo pregiudizio del raggirato in correlazione al conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente, sicché, nel caso in cui siano inesistenti i prodotti oggetto di negoziazione, il reato si perfeziona con la stipula del contratto, in quanto è al momento dell'assunzione di un'obbligazione giuridicamente azionabile da parte del soggetto passivo che l'agente consegue effettivamente l'ingiusto profitto. (Fattispecie in cui l'imputato, assicurando un importante ritorno economico e la serietà dell'operazione, induceva in errore la persona offesa, che, attraverso il versamento di una somma su di un conto corrente estero indicatole, riteneva di partecipare a un investimento garantito da una società di diritto straniero, senza ottenere, invece, nulla in cambio, posto che trattavasi di prodotti inidonei "ab origine" a produrre rendimenti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11102 del 2017 Rv. 269688 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 18859 del 2012 Rv. 252821 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7193 del 2006 Rv. 233633 - 01, N. 47623 del 2008 Rv. 242296 - 01, N. 51760 del 2013 Rv. 258068 - 01, N. 20025 del 2011 Rv. 250358 - 01, N. 55170 del 2018 Rv. 274251 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 33588 del 13/07/2023 Ud. (dep. **01/08/2023**) Rv. **285143 - 02**

Presidente: ROSI ELISABETTA. Estensore: D'AURIA DONATO. Relatore: D'AURIA DONATO. Imputato: COLUSSO EMANUELA. P.M. BALDI FULVIO. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO VENEZIA, 08/07/2022

594209 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - IN GENERE - Competenza territoriale - Acquisizione del profitto mediante bonifico bancario - Rilevanza - Esclusione.

In tema di truffa, il bonifico bancario con il quale sia conseguito il profitto ingiusto non è elemento idoneo a radicare la competenza territoriale, non essendo possibile individuare il luogo fisico in cui lo stesso è stato effettuato, atteso che l'operazione può essere compiuta in qualsiasi luogo attraverso il collegamento alla rete Internet, senza necessità di recarsi presso una filiale di banca.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8

Massime precedenti Difformi: N. 37400 del 2016 Rv. 268011 - 01, N. 54948 del 2017 Rv. 271761 - 01

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Vedi: N. 23781 del 2020 Rv. 279484 - 01, N. 52003 del 2019 Rv. 277861 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 34854 del 07/07/2023 Ud. (dep. **11/08/2023**) Rv. **284949 - 01**

Presidente: **MESSINI D'AGOSTINI PIERO**. *Estensore:* **ARIOLLI GIOVANNI**. *Relatore:* **ARIOLLI GIOVANNI**. *Imputato:* **PERRONE SALVATORE**. *P.M.* **PEDICINI ETTORE**. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO SEZ.DIST. TARANTO, 26/04/2021

671002 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE - Giudizio abbreviato conseguente alla notifica del decreto di giudizio immediato - Revoca della richiesta - Possibilità - Sussistenza - Condizioni.

In tema di giudizio abbreviato conseguente alla notifica del decreto di giudizio immediato, è consentita la revoca della richiesta nel caso in cui la piattaforma probatoria, in relazione alla quale è stata esercitata l'azione penale ed emesso l'indicato decreto, si arricchisca dell'esito di un accertamento di particolare rilievo per la posizione dell'imputato, di cui lo stesso non sia stato reso edotto con l'avviso di deposito dell'atto e che risulti acquisito al fascicolo successivamente alla formalizzazione della richiesta definitiva con rito alternativo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 458 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20803 del 2017 Rv. 269892 - 01, N. 33908 del 2017 Rv. 270563 - 01, N. 45913 del 2022 Rv. 283762 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 41461 del 2012 Rv. 253212 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 33580 del 06/07/2023 Ud. (dep. **01/08/2023**) Rv. **285126 - 02**

Presidente: **ROSI ELISABETTA**. *Estensore:* **MESSINI D'AGOSTINI PIERO**. *Relatore:* **MESSINI D'AGOSTINI PIERO**. *Imputato:* **SANTAGATA WILLIAM**. *P.M.* **GIORGIO LIDIA**. (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 22/10/2021

602013 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Possibilità di trarre la prova del reato dalla commissione e dalle modalità di esecuzione dei reati fine - Sussistenza.

In tema di associazione per delinquere, è consentito al giudice, pur nell'autonomia del delitto-mezzo rispetto ai delitti-fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che, attraverso di essi, si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 486 del 1999 Rv. 212251 - 01, N. 2740 del 2013 Rv. 254233 - 01, N. 19435 del 2016 Rv. 266670 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 100 del 2001 Rv. 218376 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 33580 del 06/07/2023 Ud. (dep. **01/08/2023**) Rv. **285126 - 01**

Presidente: ROSI ELISABETTA. Estensore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO. Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO. Imputato: SANTAGATA WILLIAM. P.M. GIORGIO LIDIA. (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 22/10/2021

673102 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - AMMISSIBILITA' (LIMITI) - Videoriprese ambientali - Garage condominiale - Luogo di privata dimora - Esclusione - Utilizzabilità senza autorizzazione del giudice - Sussistenza.

Sono utilizzabili, senza previo provvedimento autorizzativo del giudice, le videoriprese effettuate dalla polizia giudiziaria all'interno di un garage condominiale, pur se con accesso delimitato da cancello con dispositivo di apertura in uso ai soli condomini, in quanto non costituente luogo di privata dimora.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 14, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5253 del 2020 Rv. 278342 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 16690 del 2008 Rv. 240116 - 01, N. 10431 del 1997 Rv. 208931 - 01, N. 51113 del 2017 Rv. 271629 - 01, N. 52595 del 2016 Rv. 268936 - 01, N. 10697 del 2012 Rv. 252673 - 01, N. 12751 del 1998 Rv. 213418 - 01, N. 34151 del 2017 Rv. 270679 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31345 del 2017 Rv. 270076 - 01, N. 26795 del 2006 Rv. 234269 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 33652 del 06/07/2023 Cc. (dep. **01/08/2023**) Rv. **285187 - 01**

Presidente: ROSI ELISABETTA. Estensore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO. Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO. Imputato: ALVARO GIUSEPPE. P.M. PERELLI SIMONE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 04/03/2022

618022 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - Latitanza di lunga durata - Rilevanza ai fini dell'attualità della pericolosità sociale - Sussistenza.

L'attualità della pericolosità sociale del proposto alla misura di prevenzione può logicamente dedursi dalla sua latitanza di lunga durata, ritenuta possibile in conseguenza di una rete di appoggi riferibili a gruppi criminali organizzati ed efficienti, con i quali è razionale presumere che lo stesso sia in contatto. (Conf.: n. 3175 del 1995, Rv. 202145-01).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 14

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 33648 del 28/06/2023** Cc. (dep. **01/08/2023**) Rv. **285064 - 01**

Presidente: **BELTRANI SERGIO.** *Estensore:* **LEOPIZZI ALESSANDRO.** *Relatore:* **LEOPIZZI ALESSANDRO.** *Imputato:* **STRADA VILLINO ANDREA.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO, 28/03/2023

609111 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - REMISSIONE DI QUERELA - Mancata comparizione del querelante all'udienza dibattimentale - Remissione tacita della querela ai sensi dell'art. 152, comma terzo, cod. pen., introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 150 del 2022 - Sussistenza - Limiti - Tutela delle persone offese vulnerabili - Potere dovere di accertamento del giudice.

L'improcedibilità derivante dalla remissione tacita della querela, prevista dall'art. 152, comma terzo, cod. pen., introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. h), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, consegue direttamente alla mancata comparizione, senza giustificato motivo, del querelante citato come testimone, fatta salva la previsione di cui all'art. 152, comma quarto, cod. pen. a tutela dei soggetti vulnerabili, nonché il potere-dovere del giudice di accertare che l'assenza sia ingiustificata e di escludere ogni forma di indebito condizionamento, in analogia a quanto previsto dall'art. 500, comma 4, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 152 com. 4, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 1 com. 1 lett. H, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5801 del 2021 Rv. 280484 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31668 del 2016 Rv. 267239 - 01

Sez. 2, **Sentenza n. 33623 del 09/06/2023** Cc. (dep. **01/08/2023**) Rv. **285265 - 01**

Presidente: **BELTRANI SERGIO.** *Estensore:* **BORSELLINO MARIA DANIELA.** *Relatore:* **BORSELLINO MARIA DANIELA.** *Imputato:* **CAMPESE LUIGI. P.M. GUERRA MARIAEMANUELA.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' BARI, 23/01/2023

661134 IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE - Misure cautelari personali - Provvedimento cautelare relativo a una pluralità di imputazioni - Limitazione del gravame a una sola di esse - Interesse ad impugnare - Insussistenza - Ragioni - Fattispecie.

In tema di impugnazioni cautelari, è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione dell'indagato che lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione a una soltanto delle imputazioni, nel caso in cui l'eventuale accoglimento del ricorso non comporterebbe alcun vantaggio per il ricorrente, al quale la misura risulti applicata anche per altri titoli di reato. (Fattispecie in cui la misura cautelare era stata emessa, oltre che per il delitto di associazione per delinquere, anche in relazione a numerosi delitti-fine di ricettazione e di riciclaggio, mentre con il ricorso ci si era limitati a contestare la gravità indiziaria con riferimento al solo delitto-mezzo). (Diff: n. 4038 del 1995, Rv. 202205-01).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22694 del 2023 Rv. 284775 - 01, N. 17366 del 2023 Rv. 284489 - 01, N. 23241 del 2019 Rv. 276069 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 230 del 2008 Rv. 237861 - 01, N. 18253 del 2008 Rv. 239397 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 33560 del 09/06/2023** Ud. (dep. **01/08/2023**) Rv. **285142 - 01**

Presidente: **BELTRANI SERGIO.** *Estensore:* **AIELLI LUCIA.** *Relatore:* **AIELLI LUCIA.**
Imputato: **BRUNNO CIRINO. P.M. GUERRA MARIAEMANUELA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO CATANIA, 08/02/2022

661103 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - CASI - Annullamento per violazione di legge - Principio di diritto - Vincolo esclusivo per il giudice di rinvio - Passaggi motivazionali di indole argomentativa - Irrilevanza - Fattispecie.

A seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, il giudice del rinvio deve ritenersi vincolato unicamente ai principi e alle questioni di diritto decise con la sentenza di annullamento, con esclusione di ogni altra restrizione derivabile da eventuali passaggi di natura argomentativa contenuti nella motivazione della sentenza di legittimità, in special modo se riferibile a questioni di mero fatto attinenti il giudizio di merito. (Fattispecie in cui la Corte ha affermato che dall'annullamento per l'erroneità della precedente dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione, nessuna preclusione potesse derivare in ordine alla individuazione del tempo necessario a prescrivere).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 41388 del 2013 Rv. 256893 - 01

Sez. 2, **Sentenza n. 34786 del 31/05/2023** Cc. (dep. **09/08/2023**) Rv. **284950 - 01**

Presidente: **ROSI ELISABETTA.** *Estensore:* **CERSOSIMO EMANUELE.** *Relatore:* **CERSOSIMO EMANUELE.** *Imputato:* **GABRIELE SALVATORE. P.M. MOLINO PIETRO.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 10/01/2023

609028 REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE - Aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. - Utilizzo del cd. "metodo mafioso" - Condotta che evoca implicitamente la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso - Sufficienza - Fattispecie.

Ai fini della configurabilità dell'aggravante del "metodo mafioso", di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., è sufficiente, in un territorio in cui è radicata un'organizzazione mafiosa storica, che il soggetto agente si riferisca implicitamente al potere criminale della consorteria, in quanto tale potere è di per sé noto alla collettività. (Fattispecie relativa al delitto di usura, in cui la Corte ha affermato che la notoria appartenenza del correo a un clan camorristico storico, la spregiudicatezza delle richieste usurarie provenienti dagli indagati e l'utilizzo di espressioni tipiche dell'agire mafioso, consentissero di ritenere integrato "il metodo delinquenziale mafioso").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis lett. 1, Cod. Pen. art. 644

Massime precedenti Conformi: N. 32 del 2017 Rv. 268759 - 01, N. 19245 del 2017 Rv. 269938 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 24992 del 2013 Rv. 256493 - 01, N. 27666 del 2011 Rv. 250357 - 01, N. 26326 del 2007 Rv. 236861 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 39424 del 2019 Rv. 277222 - 01, N. 21707 del 2019 Rv. 276115 - 01, N. 6683 del 2023 Rv. 284392 - 01, N. 10467 del 2016 Rv. 266654 - 01, N. 20187 del 2015 Rv. 263570 - 01, N. 26399 del 2018 Rv. 273365 - 01, N. 44298 del 2019 Rv. 277182 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 34927 del 25/05/2023 Ud. (dep. **16/08/2023**) Rv. **284951 - 01**

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: MINUTILLO TURTUR MARZIA. Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA. Imputato: PAONE CLAUDIO. P.M. VENEGONI ANDREA. (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 28/04/2022

661119 IMPUGNAZIONI - EFFETTO ESTENSIVO - Appello - Inammissibilità del ricorso del coimputato - Remissione di querela - Declaratoria di non doversi procedere - Effetto estensivo in favore del coimputato - Sussistenza.

La declaratoria di improcedibilità del reato per sopravvenuta remissione di querela, accettata dagli appellanti, ma pronunciata nei confronti di uno solo di essi attesa l'inammissibilità per tardività dell'appello del coimputato, si estende a quest'ultimo ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 155 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587

Massime precedenti Conformi: N. 17309 del 2013 Rv. 255536 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 8388 del 2023 Rv. 284197 - 01, N. 27412 del 2023 Rv. 284809 - 01, N. 31241 del 2020 Rv. 279887 - 01, N. 7557 del 1999 Rv. 213784 - 01, N. 9731 del 2017 Rv. 269220 - 01, N. 34898 del 2022 Rv. 283500 - 01, N. 364 del 2020 Rv. 278392 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3391 del 2018 Rv. 271539 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 33535 del 17/05/2023 Ud. (dep. **01/08/2023**) Rv. **285125 - 01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: PARDO IGNAZIO. Relatore: PARDO IGNAZIO. Imputato: CALISTI FABIO. P.M. GIORGIO LIDIA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO SALERNO, 15/11/2022

594207 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CONCORSO DI REATI - Concorso con il delitto di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal contante - Sussistenza - Condizioni.

Sussiste il concorso del delitto di indebito utilizzo di carte di credito con quello di truffa nel caso di autonome e distinte condotte, tese a percepire, attraverso artifici e raggiri ulteriori, il profitto illecito conseguito per effetto della commissione del primo reato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 493 ter

Massime precedenti Vedi: N. 26865 del 2013 Rv. 256612 - 01, N. 6695 del 2006 Rv. 233889 - 01, N. 48044 del 2015 Rv. 265363 - 01, N. 11699 del 2012 Rv. 252797 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22902 del 2001 Rv. 218873 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 35630 del 16/05/2023** Ud. (dep. **25/08/2023**) Rv. **284955 - 01**

Presidente: ROSI ELISABETTA. Estensore: FLORIT FRANCESCO. Relatore: FLORIT FRANCESCO. Imputato: PMT C/ SMANIOTTO CHRISTOPHE. P.M. MOLINO PIETRO.
(Conf.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE PADOVA, 14/07/2022

661147 IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI - Sentenza di proscioglimento - Contestuale trasmissione degli atti al pubblico ministero perché proceda in ordine al medesimo fatto diversamente qualificato - Abnormalità - Sussistenza - Ragioni.

È abnorme, in quanto determina un'indebita regressione del processo alla fase delle indagini, la sentenza con cui il giudice, anziché riqualificare il fatto in contestazione come consentitogli dall'art. 521, comma 1, cod. proc. pen., assolve l'imputato dal delitto ascrittogli e dispone contestualmente la restituzione degli atti al pubblico ministero per l'eventuale esercizio dell'azione penale in ordine al medesimo fatto diversamente qualificato, considerato, altresì, che la nuova imputazione eventualmente formulata sarebbe destinata a confliggere con la sentenza di assoluzione, passata in giudicato, in violazione del divieto del doppio processo per lo stesso fatto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 646 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 3521 del 2023 Rv. 283950 - 01, N. 17213 del 2017 Rv. 269459 - 01, N. 663 del 2022 Rv. 282529 - 01, N. 36157 del 2019 Rv. 277403 - 01, N. 55261 del 2018 Rv. 274606 - 01, N. 18112 del 2016 Rv. 266841 - 01, N. 42994 del 2021 Rv. 282187 - 01, N. 34529 del 2019 Rv. 276429 - 01

Sez. 2, **Sentenza n. 34630 del 12/05/2023** Cc. (dep. **08/08/2023**) Rv. **285188 - 01**

Presidente: IMPERIALI LUCIANO. Estensore: ARIOLLI GIOVANNI. Relatore: ARIOLLI GIOVANNI. Imputato: VERDOIA GABRIELE. P.M. MARINELLI FELICETTA.
(Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' BIELLA, 12/01/2023

568004 MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca allargata - Rilevanza, ai fini della giustificazione della provenienza del bene, che le somme per il suo acquisto siano state ottenute lecitamente a titolo di mutuo - In caso di adempimento dell'obbligazione nascente dal mutuo con provvista illecita - Esclusione - Ragioni.

In tema di confisca cd. allargata ex art. 240-bis cod. pen., non rileva, ai fini della giustificazione della provenienza del bene, che la provvista impiegata per l'acquisto del bene sottoposto a sequestro sia costituita da somme erogate a titolo di mutuo, nel caso in cui il denaro destinato all'adempimento dell'obbligazione nascente da tale contratto provenga dallo svolgimento di attività criminosa. (In motivazione, la Corte ha affermato che, in tal caso, il contratto di mutuo costituisce un segmento di un'operazione illecita più ampia volta a eludere la finalità vietata dall'ordinamento, ossia di consentire che il reo possa conservare cespiti riconducibili ad un'illecita accumulazione patrimoniale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 bis

Massime precedenti Vedi: N. 3854 del 2022 Rv. 282687 - 01, N. 35762 del 2019 Rv. 276811 - 01, N. 6587 del 2022 Rv. 282690 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 33523 del 27/04/2023 Ud. (dep. **01/08/2023**) Rv. **285106 - 01**

Presidente: ROSI ELISABETTA. Estensore: SARACO ANTONIO. Relatore: SARACO ANTONIO. Imputato: ROMANO DOMENICO. P.M. VENEGONI ANDREA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 20/05/2022

673101 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE - Reato di truffa aggravata in danno dello Stato - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.

L'intercettazione di conversazioni o di comunicazione telefoniche non è consentita nei procedimenti relativi al reato di truffa aggravata in danno dello Stato, che non è catalogabile tra i delitti contro la pubblica amministrazione e che, in assenza di altre circostanze aggravanti a tal fine rilevanti, non rientra, "quoad poenam", tra quelli per i quali l'intercettazione è consentita.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 com. 2 lett. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 6296 del 2011 Rv. 249327 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 35624 del 20/01/2023 Ud. (dep. **25/08/2023**) Rv. **284952 - 01**

Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI. Estensore: NICASTRO GIUSEPPE. Relatore: NICASTRO GIUSEPPE. Imputato: STRAZZERI SAMUELE. P.M. COCOMELLO ASSUNTA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 26/01/2022

663001 INDAGINI PRELIMINARI - IN GENERE - Prelievo di campioni biologici - Verbale che attesta il consenso dell'interessato - Assenza - Inutilizzabilità genetica dell'atto - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

La mancanza del verbale attestante il consenso al prelievamento di campioni biologici non dà luogo a inutilizzabilità "patologica" dell'atto di prelievo, posto che le disposizioni di cui agli artt. 224-bis e 359-bis cod. proc. pen. ne consentono l'effettuazione coattiva. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che fossero utilizzabili, in sede di giudizio abbreviato, gli esiti delle attività di prelievo coattivo di capelli e saliva, pur in assenza del verbale attestante il consenso della persona interessata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 224 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 359 bis

Massime precedenti Vedi: N. 12800 del 2017 Rv. 269719 - 01, N. 48907 del 2013 Rv. 258269 - 01, N. 25426 del 2016 Rv. 267097 - 01, N. 18246 del 2015 Rv. 263860 - 01, N. 27107 del 2020 Rv. 280047 - 01, N. 8885 del 2022 Rv. 283010 - 01, N. 2476 del 2015 Rv. 261865 - 01

AGOSTO 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione terza



SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 36011 del 12/07/2023 Ud. (dep. **29/08/2023**) Rv. **284986 - 01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: GALTERIO DONATELLA. Relatore: GALTERIO DONATELLA. Imputato: D. P.M. FIMIANI PASQUALE. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 13/10/2022

609056 REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI - Aggravante speciale del rapporto di paternità di cui all'art. 609-ter, comma primo, n. 1), cod. pen. - Aggravante comune dell'abuso di relazioni domestiche di cui all'art. 61, comma primo, n. 11), cod. pen. - Concorso - Configurabilità - Ragioni.

E' configurabile il concorso dell'aggravante speciale del rapporto di paternità, di cui all'art. 609-ter, comma primo, n. 1), cod. pen., con quella comune dell'abuso di relazioni domestiche, di cui all'art. 61, comma primo, n. 11), cod. pen., dovendosi escludere, in ragione della diversità della "ratio", della natura e del fondamento delle stesse, la sussistenza di un concorso apparente di norme, con conseguente operatività del criterio dell'assorbimento.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 61 com. 1 n. 11, Cod. Pen. art. 609 ter com. 1 lett. 1

Massime precedenti Vedi: N. 34384 del 2021 Rv. 282364 - 01, N. 6587 del 2010 Rv. 246310 - 01, N. 41586 del 2017 Rv. 271225 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 33700 del 06/07/2023 Ud. (dep. **01/08/2023**) Rv. **285045 - 01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: SEMERARO LUCA. Relatore: SEMERARO LUCA. Imputato: G. P.M. SECCIA DOMENICO. (Diff.)

Annula in parte con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 12/10/2022

677026 SENTENZA - ESTINZIONE DEL REATO - Pronuncia ex art. 531, comma 2, cod. proc. pen. - Ambito di applicabilità - Individuazione - Mancato accertamento dell'epoca di commissione del reato - Esclusione.

In tema di dichiarazione di estinzione del reato, il "favor innocentiae" di cui all'art. 531, comma 2, cod. proc. pen., in base al quale il giudice dichiara non doversi procedere quando vi sia incertezza sull'esistenza di una causa di estinzione del reato, non trova applicazione nel caso di omesso accertamento del "tempus commissi delicti".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 531 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 18772 del 2006 Rv. 234477 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 33972 del 16/06/2023** Ud. (dep. **02/08/2023**) Rv. **285063 - 01**

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: D. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 16/09/2022

603001 REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE - Rapporti tra il delitto di cui all'art. 167, comma 2, d.lgs. 196 del 2003 nella formulazione novellata dal d.lgs. n. 101 del 2018 e quello previsto dalla medesima norma nella formulazione previgente - Continuità normativa - Sussistenza - Ragioni.

In tema di trattamento illecito di dati personali relativi alla salute, sussiste continuità normativa tra il delitto di cui all'art. 167, comma 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nella formulazione successiva alla novellazione effettuata dall'art. 15, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e quello previsto dalla medesima norma nella formulazione previgente, continuando ad essere incriminato il trattamento dei dati personali di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, avvenuto in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2-sexies e 2-octies o delle misure di garanzia di cui all'art. 2-septies, d.lgs. n. 196 del 2003, che rechi documento all'interessato e sia finalizzato a trarre profitto per sé o per altri o a provocare tale documento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 167 com. 2, Decreto Legisl. 10/08/2018 num. 101 art. 15 com. 1 lett. B CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 2 sexies PENDENTE, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 2 septies PENDENTE, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 2 octies PENDENTE, Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 art. 9, Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 art. 10 PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 46376 del 2019 Rv. 278276 - 01

Sez. 3, **Sentenza n. 33972 del 16/06/2023** Ud. (dep. **02/08/2023**) Rv. **285063 - 02**

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: D. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 16/09/2022

673020 PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - IN GENERE - Acquisizione di sentenze irrevocabili - Utilizzabilità - Criteri di valutazione.

Nel caso in cui una sentenza irrevocabile sia acquisita agli atti del processo, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., per fornire la prova diretta del fatto oggetto del suo accertamento, necessita di una conferma esterna, che non è, invece, richiesta laddove la medesima sentenza sia utilizzata come riscontro di altre prove già acquisite.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 238 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1269 del 2004 Rv. 229996 - 01, N. 16626 del 2007 Rv. 236650 - 01, N. 12349 del 2008 Rv. 239299 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 33987 del 16/06/2023 Cc. (dep. **02/08/2023**) Rv. **285205 - 01**

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: ADELFO CATERINA. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE GENOVA, 19/12/2022

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Ordine di demolizione di manufatto abusivo - Subordinazione del beneficio della sospensione condizionale all'esecuzione dell'ordine demolitorio - Pignoramento immobiliare che attinga l'immobile abusivo prima della scadenza del termine per eseguire l'ordine - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

In tema di reati edilizi, l'esecuzione dell'ordine di demolizione, impartito dal giudice a seguito dell'accertata edificazione in violazione di norme urbanistiche, non è preclusa dal pignoramento che abbia attinto l'immobile antecedentemente alla scadenza del termine per darvi corso. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'ordine di demolizione, per il carattere reale che lo connota, ricade direttamente sul soggetto in rapporto con il bene, a prescindere dagli atti traslativi intercorsi, e che colui che lo acquista all'esito della procedura esecutiva ed è estraneo all'abuso potrà rivalersi nei confronti dell'esecutato).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31

Massime precedenti Conformi: N. 27888 del 2015 Rv. 264188 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 45848 del 2019 Rv. 277266 - 01, N. 35078 del 2016 Rv. 268031 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 33988 del 16/06/2023 Cc. (dep. **02/08/2023**) Rv. **285206 - 01**

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: FABIANO ROBERTO MAURIZIO ANDREA. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' VERBANIA, 17/01/2023

664108 MISURE CAUTELARI - REALI - IN GENERE - Principio del "ne bis in idem" - Annullamento del sequestro preventivo - Motivazione non ancora depositata - Emissione di un nuovo sequestro preventivo sui medesimi beni - Ammissibilità - Ragioni.

In tema di misure cautelari reali, il principio del "ne bis in idem" non preclude l'emissione di un nuovo provvedimento di sequestro preventivo sui medesimi beni rispetto ai quali il vincolo, precedentemente disposto, sia stato annullato a seguito di impugnazione, nel caso in cui non siano state ancora depositate le motivazioni dell'ordinanza di annullamento. (In motivazione, la Corte ha precisato che, finché non sono conoscibili le argomentazioni della decisione di annullamento del provvedimento impositivo, non sussistono preclusioni derivanti dal cd. "giudicato cautelare").

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18031 del 2019 Rv. 275958 - 01, N. 21108 del 2023 Rv. 284766 - 01, N. 16616 del 2020 Rv. 278947 - 01, N. 24256 del 2023 Rv. 284683 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 33988 del 16/06/2023** Cc. (dep. **02/08/2023**) Rv. **285206 - 02**

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: FABIANO ROBERTO MAURIZIO ANDREA. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' VERBANIA, 17/01/2023

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte - Atto fraudolento - Nozione - Atto di alienazione effettiva - Configurabilità del reato - Sussistenza - Condizioni.

In tema di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, hanno natura fraudolenta anche gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato che, diversamente da quelli simulati, determinino il trasferimento effettivo del bene, nel caso in cui risultino connotati da elementi di inganno o di artificio e, quindi, da stratagemmi finalizzati a sottrarre all'esecuzione le garanzie patrimoniali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 11

Massime precedenti Conformi: N. 29636 del 2018 Rv. 273493 - 01, N. 35983 del 2020 Rv. 280372 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 10161 del 2018 Rv. 272547 - 01, N. 3011 del 2017 Rv. 268798 - 01

Sez. 3, **Sentenza n. 36265 del 15/06/2023** Cc. (dep. **31/08/2023**) Rv. **284907 - 01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Imputato: PMT C/ ANDRETTA FRANCESCO. P.M. ORSI LUIGI. (Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' AOSTA, 19/10/2022

576001 PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITA' E D'ARTE) - IN GENERE - Uscita o esportazione illecite di beni culturali - Rapporti tra il delitto già punito dall'art. 174 del codice dei beni culturali e quello attualmente sanzionato dall'art. 518-undecies cod. pen. - Continuità normativa - Sussistenza.

In tema di esportazione illecita di beni di interesse culturale, sussiste continuità normativa tra l'abrogato delitto di cui all'art. 174 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e quello attualmente previsto dall'art. 518-undecies cod. pen., introdotto dalla legge 9 marzo 2022, n. 22, che punisce chiunque trasferisca all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, indipendentemente dal fatto che i predetti beni siano stati oggetto di una formale dichiarazione di interesse culturale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 518 undecies, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 13, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 64 bis, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 68, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 174, Legge 09/03/2022 num. 22 art. 1, Legge 09/03/2022 num. 22 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 25343 del 2023 Rv. 284671 - 01, N. 10468 del 2018 Rv. 272623 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 33679 del 09/06/2023** Ud. (dep. **01/08/2023**) Rv. **284935 - 01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: NOVIELLO GIUSEPPE. Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE. Imputato: PG C/ COLANERO CHRISTIAN O. P.M. TOCCI STEFANO. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BARI, 29/06/2022

661134 IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE - Ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero - Censura fondata sulla non rilevabilità d'ufficio, in caso di impugnazione tardiva, dell'avvenuta depenalizzazione del fatto per cui vi è stata condanna - Interesse - Esclusione - Ragioni.

E' inammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero volto a ottenere la corretta applicazione della legge processuale che impedisce la rilevabilità d'ufficio, in caso di impugnazione tardivamente proposta, della sopravvenuta depenalizzazione dei fatti per cui è intervenuta condanna, posto che l'interesse al rispetto della legge è, in tal caso, privo della necessaria concretezza e attualità, oltre che contrastante con l'esigenza di economicità degli strumenti processuali, potendo il provvedimento di condanna ripristinato essere ragionevolmente eliminato in sede esecutiva.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 art. 2 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 3 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 30547 del 2019 Rv. 276274 - 01, N. 21923 del 2018 Rv. 273191 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29529 del 2009 Rv. 244110 - 01, N. 46688 del 2016 Rv. 267885 - 01

Sez. 3, **Sentenza n. 34548 del 06/06/2023** Ud. (dep. **08/08/2023**) Rv. **285207 - 02**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: CERRONI CLAUDIO. Relatore: CERRONI CLAUDIO. Imputato: D. P.M. GIORDANO LUIGI. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 02/03/2022

568004 MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Sequestro preventivo ai fini di confisca - Persona estranea al reato - Nozione - Assenza di vantaggi ed utilità e buona fede - Necessità - Fattispecie.

In tema di sequestro preventivo ai fini di confisca, è persona estranea al reato, nei confronti della quale tale misura di sicurezza non può essere disposta ex art. 240, commi secondo e terzo, cod. pen., il soggetto che non abbia ricavato vantaggi e utilità dal reato e che sia in buona fede, non potendo conoscere, con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, l'utilizzo del bene per fini illeciti. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso il requisito dell'estraneità nel caso del coniuge dell'imputato con lo stesso convivente, comproprietario di un immobile locato da anni a fini illeciti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 29197 del 2011 Rv. 250804 - 01, N. 29586 del 2017 Rv. 270250 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 42778 del 2017 Rv. 271441 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 34548 del 06/06/2023** Ud. (dep. **08/08/2023**) Rv. **285207 - 01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: CERRONI CLAUDIO. Relatore: CERRONI CLAUDIO. Imputato: D. P.M. GIORDANO LUIGI. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 02/03/2022

601065 REATI CONTRO LA MORALITA' PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - FAVOREGGIAMENTO - Locazione di un locale destinato all'esercizio della prostituzione - Elemento soggettivo - Dolo generico - Conoscenza dell'uso cui è destinato il locale - Sufficienza.

L'elemento soggettivo del reato previsto dall'art. 3, n. 2, legge 20 febbraio 1958, n. 75, che sanziona la condotta di chiunque, avendo la proprietà o l'amministrazione di una casa o di altro locale, li conceda a scopo di esercizio di una casa di prostituzione, è costituito dal dolo generico, non essendo richiesto che lo scopo rientri nelle finalità dell'agente, ma essendo sufficiente che il locatore ceda l'immobile nella consapevolezza dell'uso cui lo stesso sarà adibito.

Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 lett. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12787 del 1999 Rv. 215634 - 01, N. 27976 del 2014 Rv. 262041 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 4571 del 2018 Rv. 272259 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11611 del 2022 Rv. 282931 - 01, N. 23851 del 2018 Rv. 273043 - 01

Sez. 3, **Sentenza n. 35303 del 30/05/2023** Ud. (dep. **22/08/2023**) Rv. **285209 - 01**

Presidente: LIBERATI GIOVANNI. Estensore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Imputato: P. P.M. GUERRA MARIAEMANUELA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 27/05/2022

603098 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE - Circostanza attenuante della minore gravità del fatto - Fatti commessi dal docente all'interno di un istituto scolastico - Riconoscimento - Possibilità - Sussistenza - Ragioni.

In tema di violenza sessuale, non è di ostacolo al riconoscimento della circostanza attenuante speciale del fatto di minore gravità di cui all'art. 609-bis, comma terzo, cod. pen., il fatto che il reato sia commesso da un docente, all'interno di un istituto scolastico, in danno di allievi, posto che l'abuso di autorità è già stato considerato dal legislatore come elemento integrativo della fattispecie incriminatrice, nonché ai fini della procedibilità d'ufficio del reato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 14437 del 2014 Rv. 258700 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 16122 del 2017 Rv. 269600 - 01, N. 8735 del 2023 Rv. 284203 - 01, N. 6713 del 2021 Rv. 281096 - 02, N. 50336 del 2019 Rv. 277615 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 33967 del 16/05/2023** Ud. (dep. **02/08/2023**) Rv. **285061 - 01**

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE**. Estensore: **SEMERARO LUCA**. Relatore: **SEMERARO LUCA**. Imputato: **BENAZZO GIOVANNI**. P.M. **COSTANTINI FRANCESCA**. (Parz. Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 12/09/2022

661019 IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" - Assoluzione per uno dei reati in continuazione - Cumulo di sanzioni amministrative accessorie - Eliminazione dal cumulo della parte di sanzione accessoria relativa al reato oggetto di pronuncia assolutoria - Necessità - Ragioni - Fattispecie.

Qualora la misura delle pene accessorie omogenee, disposta con la sentenza di primo grado, sia stata determinata in relazione ai due reati per i quali è intervenuta condanna, l'assoluzione in appello relativamente a taluno di essi, già ritenuto avvinto dal vincolo della continuazione, obbliga il giudice dell'impugnazione, oltre che a ridurre la pena principale, anche ad eliminare dal cumulo delle pene accessorie omogenee la parte ad esso relativa, posto che la durata di dette pene accessorie deve tenere conto dei principio costituzionali di proporzionalità e necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio, in relazione agli elementi ex art. 133 cod. pen. (Fattispecie in tema di reati tributari).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 77, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 37 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 46143 del 2016 Rv. 268056 - 01 Rv. 268056 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28910 del 2019 Rv. 276286 - 01

Sez. 3, **Sentenza n. 35131 del 11/05/2023** Cc. (dep. **21/08/2023**) Rv. **285208 - 01**

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE**. Estensore: **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA**. Relatore: **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA**. Imputato: **CUKA DRILON (CUI 00HIQ57)**. P.M. **PEDICINI ETTORE**. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE DI CASSAZIONE ROMA, 13/12/2022

661094 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE - Ricorso straordinario per errore di fatto - Procedimento - Distinzione delle fasi rescissoria e rescindente - Esclusione - Giudizio rescissorio - Rito camerale - Ammissibilità.

In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, disponendo l'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen. che la Corte di cassazione, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore, la definizione della procedura non deve necessariamente articolarsi nelle due distinte fasi dell'immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul precedente ricorso per cassazione, potendosi adottare un'immediata pronuncia della decisione, che, se è di accoglimento del ricorso, sostituisce la precedente, con la conseguenza che il giudizio rescissorio può svolgersi con rito camerale anche nel caso in cui la sentenza della Corte di cassazione annullata sia stata pronunciata previa pubblica udienza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis com. 4

Massime precedenti Conformi: N. 17178 del 2015 Rv. 263444 - 01, N. 29285 del 2015 Rv. 264423 - 01, N. 36192 del 2014 Rv. 260028 - 01, N. 15307 del 2020 Rv. 279754 - 01, N. 18363 del 2023 Rv. 284541 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 685 del 2015 Rv. 261550 - 01, N. 9926 del 2012 Rv. 252257 - 01

AGOSTO 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione quarta



SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 33944 del 13/07/2023 Cc. (dep. **02/08/2023**) Rv. **285223 - 01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: VIGNALE LUCIA. Relatore: VIGNALE LUCIA. Imputato: T. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' BOLOGNA, 02/05/2023

664054 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE - Perdita di efficacia della misura ai sensi dell'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen. - Deducibilità davanti al giudice del procedimento principale - Esclusione - Denuncia con il ricorso per cassazione - Necessità.

La mancata pronunzia, da parte del giudice di appello, della sopravvenuta perdita di efficacia della misura cautelare per decorrenza del termine di cui all'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen. costituisce vizio suscettibile di essere fatto valere solo con il ricorso per cassazione nell'ambito del procedimento "de libertate" e non anche con richiesta di declaratoria dell'inefficacia della misura rivolta al giudice del procedimento principale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 306

Massime precedenti Vedi: N. 24061 del 2003 Rv. 225270 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 140 del 2000 Rv. 216261 - 01

Sez. 4, Sentenza n. 34355 del 07/07/2023 Ud. (dep. **04/08/2023**) Rv. **285224 - 01**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: MICCICHE' LOREDANA. Relatore: MICCICHE' LOREDANA. Imputato: CONTI MANUEL. P.M. SALVADORI SILVIA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BOLOGNA, 27/04/2022

621000 SPORT - Tutela sanitaria delle attività sportive - Doping - Delitto di cui all'art. 9 della legge n. 376 del 2000 - Ricettazione - Concorso - Possibilità - Ragioni.

Il delitto di commercio di sostanze dopanti attraverso canali diversi da farmacie e dispensari autorizzati può concorrere con quello di ricettazione, in ragione della loro diversità strutturale, essendo il primo integrabile anche con condotte acquisitive non ricollegabili a un delitto, nonché della disomogeneità del bene giuridico protetto, atteso che il secondo è posto a tutela di un interesse di natura patrimoniale, diversamente dall'altro, finalizzato alla tutela della salute di coloro che partecipano alle manifestazioni sportive.

Riferimenti normativi: Legge 14/12/2000 num. 376 art. 9 com. 7 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12744 del 2010 Rv. 246672 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 26289 del 2019 Rv. 276083 - 01, N. 43328 del 2011 Rv. 251377 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 3087 del 2006 Rv. 232558 - 01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 34352 del 23/06/2023 Ud. (dep. **04/08/2023**) Rv. **284929 - 02**

Presidente: SERRAO EUGENIA. Estensore: RICCI ANNA LUISA ANGELA. Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA. Imputato: GHAZY SALAH. P.M. TAMPIERI LUCA.
(Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO LECCE, 22/04/2022

630156 CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL - Conduzione di bicicletta - Reato di guida in stato di ebbrezza - Configurabilità - Ragioni - Sospensione della patente di guida - Applicabilità - Esclusione.

Integra il reato di guida in stato di ebbrezza la conduzione di una bicicletta in condizioni di alterazione psicofisica da assunzione di alcol e stupefacenti, attesa la concreta idoneità del mezzo a interferire sulla regolarità e sulla sicurezza della circolazione stradale, pur non potendo essere applicata al condannato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in quanto non è richiesta alcuna specifica abilitazione per la conduzione del mezzo.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 186 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Strada art. 222 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4893 del 2015 Rv. 262038 - 01, N. 34772 del 2020 Rv. 280075 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 36580 del 2006 Rv. 235372 - 01, N. 19413 del 2013 Rv. 255081 - 01, N. 45669 del 2005 Rv. 232616 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12316 del 2002 Rv. 221039 - 01

Sez. 4, Sentenza n. 35896 del 03/05/2023 Ud. (dep. **29/08/2023**) Rv. **285225 - 01**

Presidente: PICCIALI PATRIZIA. Estensore: D'ANDREA ALESSANDRO. Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO. Imputato: AMATO ALBERTO EROS. P.M. COCOMELLO ASSUNTA.
(Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO SALERNO, 11/10/2022

671002 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE - Giudizio immediato - Richiesta di definizione in abbreviato - Atti di indagine compiuti dopo l'emissione del decreto di giudizio immediato - Inutilizzabilità relativa - Ragioni - Sanatoria - Condizioni.

In tema di giudizio abbreviato instaurato a seguito di richiesta di giudizio immediato, gli atti d'indagine assunti dal pubblico ministero dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio immediato, alterando la piattaforma probatoria sulla cui base è stata avanzata la richiesta di abbreviato, sono affetti da inutilizzabilità relativa, sanata ove non dedotta prima dell'ammissione del giudizio abbreviato. (In motivazione, la Corte ha precisato che è onere dell'imputato richiedere, nell'udienza fissata per il rito speciale, l'espunzione degli atti di indagine integrativi sopravvenuti rispetto al momento in cui era stata avanzata la richiesta di rito abbreviato, non essendo legittimato ad avanzare richiesta di revoca della istanza di ammissione a tale rito).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 458 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 48099 del 2019 Rv. 277625 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 22128 del 2019 Rv. 276510 - 01

AGOSTO 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione quinta



SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza** n. **35276** del **31/05/2023** Ud. (dep. **21/08/2023**) Rv. **285293 - 01**

Presidente: PISTORELLI LUCA. Estensore: CARUSILLO ELENA. Relatore: CARUSILLO ELENA. Imputato: PMT C/ PINTILIE CONSTANTIN. P.M. TASSONE KATE. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE ASTI, 15/09/2022

598 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - 014 FALSITA' IDEOLOGICA

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - FALSITA' IDEOLOGICA - Autocertificazione prevista per il contenimento del contagio da Covid-19 - Compilazione mendace - Falsità ideologica commessa da privato - Configurabilità - Possibilità - Applicabilità del principio processuale del "nemo tenetur se detegere" - Esclusione - Ragioni.

In caso di compilazione mendace di autocertificazione prevista per il contenimento del contagio da Covid-19, è configurabile il delitto di falsità ideologica commesso da privato non trovando applicazione il principio processuale del "nemo tenetur se detegere" trattandosi di dichiarazione di rilievo meramente amministrativo che non costituisce una denuncia a proprio carico e alla quale solo in via eventuale potranno seguire accertamenti in merito alla veridicità di quanto ivi attestato.

Riferimenti normativi: DPR 28/12/2000 num. 445 art. 47; DPR 28/12/2000 num. 445 art. 46; Cod. Pen. art. 483; DPR 28/12/2000 num. 445 art. 76

Massime precedenti Vedi: N. 6 del 1999 Rv. 212782 - 01, N. 15901 del 2021 Rv. 281041 - 01, N. 6347 del 2019 Rv. 274858 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 280 del 1999 Rv. 215413 - 01

Sez. 5, **Sentenza** n. **35796** del **13/07/2023** Cc. (dep. **25/08/2023**) Rv. **285134 - 02**

Presidente: VESSICHELLI MARIA. Estensore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Imputato: P. P.M. LORI PERLA. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE PIACENZA, 15/04/2023

661061 IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITA') - Impugnazione proposta mediante utilizzazione di un mezzo diverso da quello prescritto - Verifica del giudice che ha ricevuto l'atto - Contenuto - Indicazione.

In tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale venga impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento nonché l'esistenza dell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale e, quindi, trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 313 del 2021 Rv. 280168 - 01, N. 38253 del 2018 Rv. 273738 - 01, N. 40381 del 2019 Rv. 276934 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 1589 del 2020 Rv. 277945 - 01, N. 47051 del 2013 Rv. 257481 - 01, N. 7182 del 2011 Rv. 249452 - 01, N. 21640 del 2018 Rv. 273149 - 01, N. 16 del 1998 Rv. 209336 - 01, N. 8104 del 2007 Rv. 236521 - 01, N. 41510 del 2018 Rv. 274246 - 01

SEZIONE QUINTA

Massime precedenti Vedi: N. 55830 del 2018 Rv. 274624 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 45371 del 2001 Rv. 220221 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 35796 del 13/07/2023 Cc. (dep. **25/08/2023**) Rv. **285134 - 01**

Presidente: **VESSICHELLI MARIA.** *Estensore:* **MOROSINI ELISABETTA MARIA.**

Relatore: **MOROSINI ELISABETTA MARIA.** *Imputato:* **P. P.M. LORI PERLA.** (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE PIACENZA, 15/04/2023

654012 COMPETENZA - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - Lesioni personali lievi commesse ai danni di un congiunto - Riforma cd. "Cartabia" - Perseguibilità a querela - Competenza del tribunale - Sussistenza - Misure cautelari e precautelari - Applicabilità - Possibilità.

Il delitto di lesioni personali commesso nei confronti di una delle categorie di soggetti elencati all'art. 577, commi primo, n.1), e secondo, cod. pen., pur se divenuto procedibile a querela per effetto del d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150, rientra nella competenza per materia del tribunale e, pertanto, indipendentemente dalla durata della malattia, consente l'applicazione delle misure cautelari e precautelari previste dal codice di rito.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Cod. Pen. art. 585, Cod. Pen. art. 577 com. 1 lett. 1, Cod. Pen. art. 577 com. 2, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 2 com. 1 lett. B PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 4 com. 1 lett. A

Massime precedenti Vedi: N. 12517 del 2023 Rv. 284375 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 33878 del 04/07/2023 Cc. (dep. **01/08/2023**) Rv. **285108 - 01**

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** *Estensore:* **CUOCO MICHELE.** *Relatore:*

CUOCO MICHELE. *Imputato:* **DELL'ORLETTA DANIELE.** **P.M. LETTIERI NICOLA.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' TERAMO, 01/12/2022

607030 REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DEL CURATORE E DEI SUOI COADIUTORI - Interesse privato del curatore - Nozione.

Il delitto di interesse privato del curatore in atti del fallimento è configurabile allorché il curatore, nello svolgimento del suo incarico, mediante il compimento di atti anche formalmente e sostanzialmente legittimi, sfrutti il proprio ufficio con la consapevolezza di realizzare un interesse non ricollegabile in via esclusiva alla finalità propria dell'amministrazione fallimentare, non rilevando, ai fini della consumazione del reato, la realizzazione di un danno per i creditori.

Riferimenti normativi: Legge 16/03/1942 num. 267 art. 228 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 30, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 32

Massime precedenti Vedi: N. 19818 del 2003 Rv. 224503 - 01, N. 28032 del 2019 Rv. 276521 - 01, N. 46802 del 2004 Rv. 230289 - 01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 33822 del 05/06/2023 Ud. (dep. **01/08/2023**) Rv. **285012 - 01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: SESSA RENATA. Relatore: SESSA RENATA.
Imputato: I. P.M. LORI PERLA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO MESSINA, 12/04/2022

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina - Movente umanitario - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

In tema di immigrazione clandestina, non ha alcuna rilevanza, al fine di escludere la configurabilità del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione illegale, il movente umanitario contemplato solo nell'ipotesi disciplinata dal comma secondo dell'art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, relativa alle attività di soccorso ed assistenza prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno nel territorio dello Stato il cui ingresso illegale si sia già perfezionato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6110 del 2014 Rv. 259406 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 33865 del 01/06/2023 Cc. (dep. **01/08/2023**) Rv. **285033 - 01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: CATENA ROSSELLA. Relatore: CATENA ROSSELLA.
Imputato: M. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' CALTANISSETTA, 16/02/2023

603028 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - Incapacità per infermità - Condizione per la procedibilità d'ufficio del reato di sequestro di persona - Nozione.

L'incapacità per infermità della persona offesa, che costituisce presupposto normativo per la procedibilità d'ufficio del reato di sequestro di persona, delinea tutte quelle situazioni in cui, anche transitoriamente, e non necessariamente a causa di una malattia o disturbo psichiatrico o neurologico, il soggetto passivo presenti una riduzione della sua sfera cognitiva e/o volitiva, pur non risultando radicalmente compromesse o grandemente scemate nel loro complesso le sue capacità intellettive.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 605 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 17762 del 2014 Rv. 259563 - 01, N. 6971 del 2011 Rv. 249662 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9163 del 2005 Rv. 230317 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 36468 del 31/05/2023 Cc. (dep. **31/08/2023**) Rv. **285076 - 01**

Presidente: PISTORELLI LUCA. Estensore: CARUSILLO ELENA. Relatore: CARUSILLO ELENA.
Imputato: TRAMO ARCANGELO. P.M. TASSONE KATE. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE VENEZIA, 30/01/2023

663072 INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - IN GENERE - Ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Sussistenza - Ragioni.

L'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto emessa, ex art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., a seguito di opposizione dell'indagato, è impugnabile con ricorso per cassazione

SEZIONE QUINTA

per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale ordinanza, pur non avendo forma di sentenza, ha carattere decisorio e capacità di incidere, in via definitiva, su situazioni di diritto soggettivo, sicchè, non essendo previsto alcun altro mezzo di impugnazione, è ricorribile per cassazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 com. 1, Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 27615 del 2019 Rv. 276642 - 01, N. 5454 del 2023 Rv. 284139 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13681 del 2016 Rv. 266593 - 01, N. 38954 del 2019 Rv. 276463 - 01, N. 25080 del 2003 Rv. 224610 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 35276 del 31/05/2023 Ud. (dep. **21/08/2023**) Rv. -

Presidente: **PISTORELLI LUCA.** *Estensore:* **CARUSILLO ELENA.** *Relatore:* **CARUSILLO ELENA.** *Imputato:* **PMT C/ PINTILIE CONSTANTIN. P.M. TASSONE KATE.** (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE ASTI, 15/09/2022

598014 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - FALSITA' IDEOLOGICA - Autocertificazione prevista per il contenimento del contagio da Covid-19 Dichiarazione di rilievo meramente amministrativo - Principio processuale del "nemo tenetur se detegere" - Applicazione - Esclusione.

In caso di compilazione mendace di autocertificazione prevista per il contenimento del contagio da Covid-19, non vige il principio processuale del "nemo tenetur se detegere" trattandosi di dichiarazione di rilievo meramente amministrativo che non costituisce una denuncia a proprio carico e alla quale solo in via eventuale potranno seguire accertamenti in merito alla veridicità di quanto ivi attestato.

Riferimenti normativi: DPR 28/12/2000 num. 445 art. 47, DPR 28/12/2000 num. 445 art. 46, Cod. Pen. art. 483

Massime precedenti Vedi: N. 6 del 1999 Rv. 212782 - 01, N. 3542 del 2019 Rv. 275415 - 02, N. 6347 del 2019 Rv. 274858 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 33810 del 26/05/2023 Ud. (dep. **01/08/2023**) Rv. **285107 - 01**

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** *Estensore:* **CANANZI FRANCESCO.** *Relatore:* **CANANZI FRANCESCO.** *Imputato:* **RIZZO ANTONINO. P.M. MIGNOLO OLGA.** (Parz. Diff.)

Rigetta in parte, CORTE APPELLO MESSINA, 07/03/2022

607004 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Art. 322 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 - Continuità normativa con l'art. 216 legge fall. - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze.

In tema di bancarotta fraudolenta, sussiste piena continuità normativa fra la previsione dell'art. 216 legge fall. e l'art. 322 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (cd. Codice della crisi e dell'insolvenza di impresa) stante l'identità della formulazione delle due norme incriminatrici, al netto di non rilevanti, in sede penale, aggiornamenti lessicali, sicché la disciplina antecedente, da applicarsi ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'art. 390, comma 3, Codice della crisi, in ordine a

SEZIONE QUINTA

tutti i casi in cui vi sia stata dichiarazione di fallimento, non determina alcun trattamento deteriore, rilevante ai fini dell'art. 2 cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 322, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 389, Decreto Legge 30/04/2022 num. 36 art. 42 com. 1 lett. A, Legge 29/06/2022 num. 79 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19601 del 2008 Rv. 239398 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 33857 del 26/05/2023 Cc. (dep. **01/08/2023**) Rv. **285075 - 01**

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** *Estensore:* **CANANZI FRANCESCO.** *Relatore:* **CANANZI FRANCESCO.** *Imputato:* **PMT C/ STARITA PASQUALE.** *P.M.* **MARINELLI FELICETTA.** (Parz. Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE TERAMO, 02/02/2023

663017 INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - FACOLTATIVO - Termine per la convalida dell'arresto facoltativo - Computabilità del tempo necessario per la identificazione dell'indiziato di delitto - Esclusione - Reati perseguibili a querela - Termine per la proposizione - Individuazione.

In tema di arresto facoltativo, non può computarsi nei termini prescritti per la convalida dell'arresto il tempo necessario per l'identificazione, nel caso e nelle forme previsti dall'art. 349, commi 4 e 5 cod. proc. pen., cosicché, se si tratta di delitto perseguibile a querela, è sufficiente che questa venga sporta dopo l'accompagnamento e il trattenimento per l'identificazione, ma prima dell'arresto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 349 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 381 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 349 com. 5, Cod. Pen. art. 120 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12309 del 2017 Rv. 269431 - 01, N. 43681 del 2007 Rv. 238422 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 33813 del 26/05/2023 Ud. (dep. **01/08/2023**) Rv. **284991 - 01**

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** *Estensore:* **CANANZI FRANCESCO.** *Relatore:* **CANANZI FRANCESCO.** *Imputato:* **BREDA ANTONIETTA.** *P.M.* **MIGNOLO OLGA.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO TRIESTE, 14/06/2022

652012 AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE - Amministratore di condominio - Legittimazione a sporgere querela - Sussistenza - Limiti - Ragioni - Fattispecie.

L'amministratore di condominio, in ordine alle proprie attribuzioni, come definite dall'art. 1130 cod. civ., è legittimato a sporgere querela in relazione ad un reato commesso in danno del patrimonio comune senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, in ragione della detenzione qualificata rispetto alle risorse economiche del condominio e della necessità di assicurare il corretto espletamento dei servizi comuni. (Fattispecie di furto di acqua, commesso con violenza sulle cose dai locatari di un appartamento mediante allaccio abusivo all'impianto condominiale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 337 com. 3

SEZIONE QUINTA

Massime precedenti Vedi: N. 3736 del 2019 Rv. 275342 - 01, N. 45902 del 2021 Rv. 282444 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40354 del 2013 Rv. 255975 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 33853 del 24/05/2023 Cc. (dep. **01/08/2023**) Rv. **285013 - 01**

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** *Estensore:* **CANANZI FRANCESCO.**
Relatore: **CANANZI FRANCESCO.** *Imputato:* **PMT C/ VARGAS ROMERO MIGUEL. P.M. CERONI FRANCESCA.** (Parz. Diff.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE ROMA, 27/08/2022

663011 INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - CONVALIDA - RICHIESTA - Liberazione dell'arrestato - Giudizio di convalida - Necessità - Sussistenza.

Il giudizio di convalida del fermo o dell'arresto deve essere eseguito anche nel caso in cui il pubblico ministero abbia rimesso in libertà il fermato o l'arrestato, non essendo egli esonerato dall'obbligo di sottoporre al controllo giurisdizionale l'operato della polizia giudiziaria. (Diff.: n. 5396 del 1995, Rv. 203097).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 389, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 390 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 73, Costituzione art. 109, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 16 com. 1, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 81 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 43428 del 2003 Rv. 227656 - 01, N. 998 del 2012 Rv. 251679 - 01 Rv. 251679 - 01, N. 2732 del 2012 Rv. 251794 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 33796 del 11/05/2023 Ud. (dep. **01/08/2023**) Rv. **285199 - 02**

Presidente: **VESSICHELLI MARIA.** *Estensore:* **BRANCACCIO MATILDE.** *Relatore:* **BRANCACCIO MATILDE.** *Imputato:* **MORANDI BENVENUTO. P.M. PASSAFIUME SABRINA.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BRESCIA, 14/06/2022

671002 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE - Sentenza di assoluzione - Ricorso per cassazione dell'imputato - Limiti all'impugnabilità previsti dall'art. 443 cod. proc. pen. - Applicabilità - Esclusione.

In tema di giudizio abbreviato, è ammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza assolutoria pronunciata con la formula "perché il fatto non costituisce reato", al fine di ottenere una formula di proscioglimento più ampia, in quanto la limitazione prevista dall'art.443 cod. proc. pen. si applica al solo ricorso in appello.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 443 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16843 del 2018 Rv. 273179 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4349 del 2009 Rv. 242954 - 01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 33796 del 11/05/2023 Ud. (dep. **01/08/2023**) Rv. **285199 - 01**

Presidente: VESSICHELLI MARIA. Estensore: BRANCACCIO MATILDE. Relatore: BRANCACCIO MATILDE. Imputato: MORANDI BENVENUTO. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BRESCIA, 14/06/2022

594199 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - Danno patrimoniale - Derivazione da condotta omissiva della vittima - Possibilità - Sussistenza - Fattispecie.

E'configurabile il delitto di truffa nel caso in cui il danno della vittima si realizzi per effetto di un suo comportamento omissivo, determinato dalla condotta ingannevole dell'imputato. (Fattispecie in cui l'investitore, ingannato dalla rappresentazione prospettataagli dal dipendente dell'istituto di credito attraverso l'elaborazione di documentazione contabile artificialmente creata per celare le perdite, proseguiva nella gestione finanziaria in perdita dei propri investimenti). (Vedi: n. 5465 del 1972, Rv. 121775).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2808 del 2009 Rv. 242649 - 01, N. 38049 del 2019 Rv. 277219 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 36416 del 11/05/2023 Ud. (dep. **31/08/2023**) Rv. **285115 - 01**

Presidente: VESSICHELLI MARIA. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: CIRI LUCA. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 14/06/2022

607004 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Amministratore di società di capitali - Prelievo a titolo di compenso per l'attività svolta in assenza di delibera assembleare o di previsione statutaria - Bancarotta preferenziale o per distrazione - Individuazione - Criteri.

In tema di bancarotta fraudolenta, spetta al giudice di merito verificare se, in assenza di una delibera assembleare o di una quantificazione statutaria del compenso per l'attività svolta, cui ha diritto il soggetto che abbia ritualmente accettato la carica di amministratore di una società di capitali, il prelevamento da parte di quest'ultimo di denaro dalle casse della società in dissesto configuri il delitto di bancarotta preferenziale o, diversamente, quello di bancarotta fraudolenta per distrazione, a seconda che il diritto al compenso sia correlato o meno a una prestazione effettiva e il prelievo sia o meno congruo rispetto all'impegno profuso.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 lett. 1, Legge Falliment. art. 216 com. 3, Cod. Civ. art. 2389

Massime precedenti Vedi: N. 30105 del 2018 Rv. 273767 - 01, N. 48017 del 2015 Rv. 266311 - 01, N. 32378 del 2018 Rv. 273576 - 01, N. 21570 del 2010 Rv. 247964 - 01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 34412 del 11/05/2023 Ud. (dep. **04/08/2023**) Rv. **284992 - 01**

Presidente: VESSICHELLI MARIA. Estensore: BRANCACCIO MATILDE. Relatore: BRANCACCIO MATILDE. Imputato: M. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 23/05/2022

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE - Atti persecutori - Irrevocabilità della querela - Presupposto - Minacce reiterate e gravi - Specifica contestazione - Necessità - Esclusione - Ragioni.

In tema di atti persecutori, ai fini dell'irrevocabilità della querela non è necessario che la gravità delle reiterate minacce sia oggetto di specifica contestazione, non costituendo una circostanza aggravante, ma una modalità di realizzazione della condotta. (In motivazione, la Corte ha precisato che la gravità delle minacce è demandata alla valutazione del giudice e deve essere comunque ricavabile dalla compiuta descrizione della condotta nell'imputazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612 com. 2, Cod. Pen. art. 612 bis com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 417 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 com. 1 lett. C

Massime precedenti Conformi: N. 9403 del 2022 Rv. 282983 - 01, N. 7994 del 2021 Rv. 280726 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 3034 del 2021 Rv. 280258 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 8193 del 2019 Rv. 275889 - 01, N. 2299 del 2016 Rv. 266043 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 33788 del 05/05/2023 Ud. (dep. **01/08/2023**) Rv. **285074 - 01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: CIRILLO PIERANGELO. Relatore: CIRILLO PIERANGELO. Imputato: SPAGNOLO MICHAEL. P.M. VENEGONI ANDREA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TORINO, 15/11/2022

577001 PENA - IN GENERE - Sanzioni sostitutive - Art. 545-bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. Riforma Cartabia) - Disciplina transitoria - Anticipazione degli effetti - Esclusione - Ragioni.

Le sanzioni sostitutive, ancorché più favorevoli, previste dall'art. 545-bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. Riforma Cartabia)- che ha visto la propria "vacatio legis" esaurirsi in data 1° novembre 2022 -, non sono applicabili fino al 30 dicembre 2022, in quanto l'art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 ha introdotto nel corpo del decreto legislativo citato l'art. 99-bis, in forza del quale l'entrata in vigore della Riforma è stata prorogata a quella data.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 99 bis, Decreto Legge 31/10/2022 num. 162 art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 39977 del 2019 Rv. 276949 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 36407 del 12/04/2023 Ud. (dep. **31/08/2023**) Rv. **285109 - 01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: BIFULCO DANIELA. Relatore: BIFULCO DANIELA. Imputato: PELAZZA LUIGI. P.M. GIORDANO LUIGI. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 22/02/2022

609022 REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - ESERCIZIO DI UN DIRITTO - Diritto di cronaca - Reati compiuti al fine di procacciarsi la notizia - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

SEZIONE QUINTA

La scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca rileva solo in relazione ai reati commessi con la pubblicazione della notizia e non anche rispetto a eventuali reati compiuti al fine di procacciarsi la notizia medesima. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la condanna in ordine al delitto di violenza privata di un intervistatore e di un cameramen che, al fine di acquisire notizie in merito al procedimento penale cui la persona offesa era sottoposta, avevano impedito alla stessa di accedere, inizialmente, alla palazzina dove era situata l'abitazione e, successivamente, nell'abitazione medesima, ostacolando la chiusura delle porte dell'ascensore e frapponendosi tra la soglia e la porta del vano ascensore, così costringendo la parte offesa a tollerare una serie insistente di domande alle quali, fin dall'inizio, aveva dichiarato di non voler rispondere).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 610

Massime precedenti Conformi: N. 43569 del 2019 Rv. 276990 - 02, N. 27984 del 2016 Rv. 267053 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 38277 del 2019 Rv. 276954 - 05

Sez. 5, Sentenza n. 36402 del 03/04/2023 Ud. (dep. **31/08/2023**) Rv. **285196 - 01**

Presidente: **CATENA ROSSELLA.** *Estensore:* **SESSA RENATA.** *Relatore:* **SESSA RENATA.** *Imputato:* **URSU CIPRIAN. P.M. LOY MARIA FRANCESCA.** (Conf.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO TORINO, 09/02/2022

603082 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - OMICIDIO PRETERINTENZIONALE - Morte a seguito di percosse o di lesioni - Asserita irragionevolezza dell'attribuzione dell'evento - Violazione del principio di colpevolezza - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.

In tema di omicidio preterintenzionale, è manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 27, primo e terzo comma, Cost, dell'art. 584 cod. pen. nell'interpretazione che ravvisa l'elemento soggettivo del reato nel dolo unitario di percosse o di lesioni, in quanto la valutazione relativa alla prevedibilità dell'evento da cui dipende l'esistenza del reato è insita nella stessa norma che lo prevede, la quale reputa assolutamente probabile che da un'azione violenta contro una persona possa derivare la morte della stessa.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 27, Cod. Pen. art. 43 com. 1, Cod. Pen. art. 584 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 44986 del 2016 Rv. 268299 - 01, N. 35582 del 2012 Rv. 253536 - 01, N. 16285 del 2010 Rv. 247267 - 01, N. 40389 del 2012 Rv. 253357 - 01, N. 18396 del 2022 Rv. 283216 - 02

AGOSTO 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione sesta



SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 34130 del 07/07/2023 Cc. (dep. **02/08/2023**) Rv. **285174 - 01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: GIORDANO EMILIA ANNA. Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA. Imputato: B. P.M. PERELLI SIMONE. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' MILANO, 03/05/2023

664033 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - Appello avverso il rigetto di istanza di revoca o sostituzione di misura interdittiva - Effetto devolutivo - Sussistenza - Poteri istruttori del tribunale del riesame - Esclusione - Conseguenze.

Nel procedimento di appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto dall'indagato avverso l'ordinanza reiettiva di istanza di revoca o sostituzione di una misura interdittiva, il tribunale del riesame è vincolato dall'effetto devolutivo dell'impugnazione ed è privo di poteri istruttori, oltre che sottoposto a limiti temporali per l'emissione del provvedimento di controllo, onde la prospettazione di una situazione di fatto nuova, ritenuta più favorevole all'appellante, deve essere oggetto di una nuova e ulteriormente documentata richiesta al giudice procedente e, in caso di diniego, di impugnazione mediante appello cautelare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 29640 del 2022 Rv. 283383 - 01, N. 15256 del 2023 Rv. 284462 - 01, N. 6400 del 2020 Rv. 278372 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 44595 del 2021 Rv. 282228 - 01, N. 23729 del 2015 Rv. 263936 - 01, N. 34970 del 2012 Rv. 253331 - 01, N. 19008 del 2012 Rv. 252874 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3854 del 2022 Rv. 282687 - 03

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18339 del 2004 Rv. 227357 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 34125 del 06/07/2023 Cc. (dep. **02/08/2023**) Rv. **285173 - 01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: RICCIARELLI MASSIMO. Relatore: RICCIARELLI MASSIMO. Imputato: MASSIMO MANTOVANI. P.M. ORSI LUIGI. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE BRESCIA, 31/01/2023

654003 COMPETENZA - COMPETENZA PER CONNESSIONE - IN GENERE - Procedimenti riguardanti magistrati - Archiviazione della posizione relativa al magistrato - Competenza per i restanti reati originariamente connessi - Art. 11, comma 3, cod. proc. pen. - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.

Ai fini della determinazione della competenza nei procedimenti riguardanti magistrati, nel caso di archiviazione della posizione relativa al magistrato, la competenza per gli altri reati, originariamente connessi, deve essere stabilita secondo le regole ordinarie e non invece applicando la disposizione di cui all'art. 11, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non opera alcuna "perpetuatio iurisdictionis". (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non funzionalmente abnorme il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, disposta l'archiviazione per il reato commesso in danno del magistrato, aveva declinato la propria competenza in relazione agli altri reati agli effetti dell'art. 22 cod. proc. pen., senza sollevare conflitto rispetto alla pregressa pronuncia declinatoria resa ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen., trattandosi di atto non determinativo di indebite regressioni, né di stasi del procedimento).

SEZIONE SESTA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 22 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21729 del 2019 Rv. 276314 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40984 del 2018 Rv. 273581 - 01, N. 20569 del 2018 Rv. 272715 - 01, N. 4319 del 2014 Rv. 257786 - 01, N. 10728 del 2022 Rv. 282807 - 01, N. 42030 del 2014 Rv. 260242 - 01, N. 25957 del 2009 Rv. 243590 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 34127 del 06/07/2023 Cc. (dep. **02/08/2023**) Rv. **285159 - 01**

Presidente: **DI STEFANO PIERLUIGI.** *Estensore:* **DI GERONIMO PAOLO.** *Relatore:* **DI GERONIMO PAOLO.** *Imputato:* **LACATUS SILVIA.** *P.M.* **PICCIRILLO RAFFAELE.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' REGGIO CALABRIA, 06/04/2023

661073 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - Giudizio cautelare - Vincolo del giudice di rinvio al principio di diritto - Sussistenza - Estensione dell'indagine di merito consentita - Punto annullato - Possibilità di rilevare nullità o inammissibilità non riscontrate dalla Corte di cassazione - Esclusione - Sopravvenienza di nuovi elementi di fatto - Rilevanza - Fattispecie.

In materia di riesame delle misure cautelari, il giudice del rinvio ex art. 627 cod. proc. pen. è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione ed è limitato, nell'indagine di merito devoluta, all'esame dei "punti" della prima decisione attinti da annullamento, con divieto di estendere l'indagine a vizi di nullità o inammissibilità non riscontrati dalla Corte, salva, nella specifica materia, la sopravvenienza di nuovi elementi di fatto, sempre valutabili nel giudizio allo stato degli atti. (Nella specie la Corte ha ritenuto che correttamente il Tribunale del riesame, in sede di rinvio, avesse tenuto conto del fatto sopravvenuto costituito dall'accertamento nel merito, con la sentenza di primo grado, dei reati posti a fondamento della misura cautelare).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16359 del 2014 Rv. 261611 - 01, N. 15757 del 2011 Rv. 249939 - 01, N. 1733 del 2000 Rv. 216480 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18635 del 2015 Rv. 269495 - 01, N. 47564 del 2013 Rv. 257470 - 01, N. 22015 del 2019 Rv. 276652 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 34517 del 05/07/2023 Ud. (dep. **04/08/2023**) Rv. **285176 - 01**

Presidente: **DI STEFANO PIERLUIGI.** *Estensore:* **CAPOZZI ANGELO.** *Relatore:* **CAPOZZI ANGELO.** *Imputato:* **DELL'OCA GIOVANNI.** *P.M.* **EPIDENDIO TOMASO.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 24/10/2022

594199 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - Condotta decettiva del privato in danno degli organi della procedura fallimentare - Peculato mediante induzione in errore dei pubblici ufficiali - Esclusione - Truffa - Configurabilità - Ragioni - Fattispecie.

Integra il reato di truffa, e non quello di peculato mediante induzione in errore ex artt. 48 e 314 cod. pen., la condotta dell'"extraneus" che, nell'ambito della procedura fallimentare, mediante artifici e raggiri, induca in errore il curatore e il giudice delegato, così procurandosi in sede di ripartizione dell'attivo, per effetto di tale condotta decettiva, l'ingiusto profitto costituito dalla

SEZIONE SESTA

assegnazione di somme non spettanti. (Nella fattispecie l'agente, mediante la dichiarazione di attualità dei crediti oggetto di pregressa domanda di insinuazione al passivo, benché nelle more soddisfatti in via transattiva, e il deposito dei relativi titoli in originale, conseguiva la liquidazione di poste a carico della massa solo simulate).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 61 com. 1 lett. 7, Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 48, Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1414

Massime precedenti Vedi: N. 40595 del 2021 Rv. 282742 - 01, N. 10762 del 2018 Rv. 272761 - 01 Rv. 272761 - 01, N. 4411 del 1996 Rv. 204775 - 01, N. 15999 del 2020 Rv. 279335 - 01, N. 39010 del 2013 Rv. 256595 - 01, N. 5447 del 2010 Rv. 246070 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 45936 del 2019 Rv. 277257 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 34098 del 28/06/2023 Ud. (dep. **02/08/2023**) Rv. **285156 - 01**

Presidente: **DI STEFANO PIERLUIGI.** *Estensore:* **COSTANZO ANGELO.** *Relatore:* **COSTANZO ANGELO.** *Imputato:* **FONTANA IGNAZIO. P.M. VENEGONI ANDREA.** (Parz. Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO L'AQUILA, 21/11/2022

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Delitto di cui all'art. 391-bis cod. pen. - Condotta agevolativa - Mera violazione delle prescrizioni imposte - Sufficienza - Esclusione - Malizia o astuzia - Necessità - Ragioni.

La condotta agevolativa incriminata dal delitto di cui all'art. 391-bis cod. pen. presuppone l'"elusione delle prescrizioni" imposte al detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen., ossia una violazione delle prescrizioni inerenti a tale regime, da parte del soggetto agente, sorretta da malizia o astuzia.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 391 bis com. 1, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST., Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 8, Legge 18/12/2020 num. 173 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 9169 del 2023 Rv. 284066 - 01, N. 10905 del 2023 Rv. 284467 - 01, N. 35601 del 2021 Rv. 281899 - 01, N. 2555 del 2023 Rv. 283866 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 34097 del 28/06/2023 Ud. (dep. **02/08/2023**) Rv. **285155 - 01**

Presidente: **DI STEFANO PIERLUIGI.** *Estensore:* **DI GERONIMO PAOLO.** *Relatore:* **DI GERONIMO PAOLO.** *Imputato:* **IODICE MARIA. P.M. VENEGONI ANDREA.** (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 29/11/2022

671003 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - IN GENERE - Violazione di legge nella determinazione della pena - Appello incidentale del pubblico ministero - Ammissibilità - Esclusione - Conversione in ricorso per cassazione - Condizioni - Ragioni.

In tema di giudizio abbreviato, il pubblico ministero non può interporre appello incidentale avverso la sentenza di condanna resa in esito a rito abbreviato senza mutamento del titolo del reato contestato facendo valere il vizio di violazione di legge nella determinazione della pena, potendo proporre unicamente ricorso per cassazione, il quale, nondimeno, si converte in appello in caso di contestuale gravame dell'imputato, prevalendo la finalità dell'art. 580 cod. proc. pen. - volto ad evitare che la proposizione di diversi mezzi di impugnazione determini esiti processuali

SEZIONE SESTA

incompatibili - sull'inappellabilità da parte del pubblico ministero stabilita dall'art. 443, comma 3, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 580, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 443 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 595 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/02/2018 num. 11 art. 4 com. 1 lett. A

Massime precedenti Conformi: N. 18253 del 2007 Rv. 236404 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7858 del 2016 Rv. 266274 - 01, N. 12792 del 2019 Rv. 276137 - 01, N. 31616 del 2019 Rv. 276047 - 01, N. 41430 del 2016 Rv. 267867 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36084 del 2005 Rv. 231807 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 34091 del 21/06/2023 Ud. (dep. **02/08/2023**) Rv. **285154 - 01**

Presidente: **CALVANESE ERSILIA.** *Estensore:* **TRIPICCIONE DEBORA.** *Relatore:* **TRIPICCIONE DEBORA.** *Imputato:* **SABATINI FABRIZIO.** *P.M.* **PICCIRILLO RAFFAELE.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 20/12/2022

577003 PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE - Pene sostitutive delle pene detentive brevi - Disciplina transitoria ex art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma Cartabia) - Processi pendenti in Cassazione - Individuazione - Riferimento alla sentenza di appello - Conseguenze - Proponibilità dell'istanza innanzi al giudice dell'esecuzione.

Ai fini dell'operatività della disciplina transitoria di cui all'art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in riferimento all'art. 20-bis cod. pen., la pronuncia della sentenza di appello determina la pendenza del procedimento innanzi alla Corte di cassazione, con la conseguenza che, per i processi in corso in tale fase alla data di entrata in vigore del detto d.lgs. (30 dicembre 2022), una volta formatosi il giudicato, il condannato potrà avanzare istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 31, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 com. 1 PENDENTE, Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 20 bis, Legge 24/11/1981 num. 681 art. 53, Legge 24/11/1981 num. 681 art. 58, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 99 bis

Massime precedenti Vedi: N. 11622 del 2021 Rv. 281482 - 01, N. 19326 del 2015 Rv. 263558 - 01, N. 25833 del 2012 Rv. 253102 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15933 del 2012 Rv. 252012 - 01, N. 47008 del 2009 Rv. 244810 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 34107 del 15/06/2023 Cc. (dep. **02/08/2023**) Rv. **285157 - 01**

Presidente: **VILLONI ORLANDO.** *Estensore:* **TRIPICCIONE DEBORA.** *Relatore:* **TRIPICCIONE DEBORA.** *Imputato:* **ULHAQ HASHAM.** *P.M.* **LETTIERI NICOLA.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' VENEZIA, 08/03/2023

664065 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI - Precedente condanna per evasione - Divieto di concessione degli arresti domiciliari ex art. 284,

SEZIONE SESTA

comma 5-bis, cod. proc. pen. - Rapporto con l'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Prevalenza del divieto di concessione degli arresti domiciliari - Ragioni.

In tema di misure cautelari personali, la presunzione relativa di inadeguatezza degli arresti domiciliari nei confronti del condannato per evasione, prevista dall'art. 284, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto norma speciale, prevale sulla disposizione generale di cui all'art. 275, comma 2-bis, secondo periodo, cod. proc. pen., in base alla quale non può essere applicata la misura cautelare della custodia in carcere quando il giudice ritiene che la pena irrogata non sarà superiore a tre anni.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14111 del 2015 Rv. 262960 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18891 del 2019 Rv. 275480 - 01, N. 46874 del 2016 Rv. 268143 - 01, N. 8932 del 2019 Rv. 275616 - 01, N. 4483 del 2022 Rv. 282802 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 34525 del 31/05/2023 Cc. (dep. **04/08/2023**) Rv. **285178 - 01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: CALVANESE ERSILIA. Relatore: CALVANESE ERSILIA. Imputato: SURDU CONSTANTIN (CUI 050VPPA). P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 29/04/2023

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Mandato di arresto europeo - Misure coercitive ex art. 9 legge n. 69 del 2005 - Pericolo di fuga - Valutazione giudiziale - Prognosi verificabile - Necessità.

In tema di mandato di arresto europeo, i requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di fuga per l'applicazione delle misure coercitive di cui all'art. 9 legge 22 aprile 2005, n. 69, devono essere scrutinati dal giudice della cautela avuto riguardo alle caratteristiche ed alle esigenze proprie del procedimento di consegna, finalizzato alla "traditio in vinculis" della persona richiesta, formulando un giudizio prognostico sul rischio di sottrazione verificabile, ovvero ancorato ad obiettivi elementi concreti della vita del consegnando.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. B, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 9

Massime precedenti Vedi: N. 5547 del 2016 Rv. 266108 - 01, N. 40688 del 2011 Rv. 250992 - 01, N. 1317 del 2023 Rv. 284146 - 01, N. 7862 del 2023 Rv. 284252 - 01, N. 29815 del 2017 Rv. 270641 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 33753 del 25/05/2023 Ud. (dep. **01/08/2023**) Rv. **285152 - 01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: AMOROSO RICCARDO. Relatore: AMOROSO RICCARDO. Imputato: BULLA ANTONINO. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Parz. Diff.)

Annula in parte con rinvio, CORTE APPELLO CATANIA, 30/06/2021

595053 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE - Reato associativo - Permanenza in atto - Configurabilità del favoreggiamento - Condizioni - Fattispecie.

SEZIONE SESTA

È configurabile il delitto di favoreggiamento personale con riguardo ad un'associazione per delinquere la cui permanenza sia in atto, sempre che il reato presupposto abbia raggiunto una soglia minima di rilevanza penale. (Fattispecie di ausilio ad eludere le investigazioni in favore degli aderenti ad un'associazione finalizzata al narcotraffico).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 378 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis lett. 1 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 17347 del 2021 Rv. 281217 - 07, N. 38236 del 2004 Rv. 229648 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19146 del 2019 Rv. 275583 - 03, N. 49744 del 2022 Rv. 283840 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22327 del 2003 Rv. 224181 - 01, N. 33748 del 2005 Rv. 231671 - 01, N. 36258 del 2012 Rv. 253151 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 34290 del 17/05/2023 Ud. (dep. 03/08/2023) Rv. 285175 - 01

Presidente: **FIDELBO GIORGIO.** *Estensore:* **CALVANESE ERSILIA.** *Relatore:* **CALVANESE ERSILIA.** *Imputato:* **CALVARESI ANDREA. P.M. LORI PERLA. (Conf.)**

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ANCONA, 07/11/2022

568004 MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca del profitto del reato - Condotte riparatorie o risarcitorie dell'imputato - Richiesta di riduzione o elisione del "quantum" - Calcolo al netto delle restituzioni - Necessità - Ragioni.

In tema di confisca, il giudice di merito, investito della richiesta dell'imputato di riduzione o elisione del "quantum" del profitto del reato per aver realizzato condotte risarcitorie o riparatorie, deve modulare la misura ablatoria in ragione del profitto "attuale" al momento della sua applicazione e, dunque, al netto delle restituzioni frattanto poste in essere dal reo in favore della vittima e da questa accettate, scorporando quella parte di utilità non più costituente illecito accrescimento patrimoniale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 19 CORTE COST., Cod. Pen. art. 322 ter, Cod. Pen. art. 322 quater, Cod. Pen. art. 185, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 23

Massime precedenti Vedi: N. 36444 del 2015 Rv. 264525 - 01, N. 16872 del 2019 Rv. 275671 - 01, N. 44189 del 2022 Rv. 284122 - 01, N. 43886 del 2019 Rv. 277711 - 01, N. 4097 del 2016 Rv. 265843 - 01, N. 21353 del 2020 Rv. 279286 - 01, N. 6635 del 2014 Rv. 258903 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31617 del 2015 Rv. 264436 - 01, N. 26654 del 2008 Rv. 239924 - 01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 35779 del 11/05/2023 Ud. (dep. **25/08/2023**) Rv. **285179 - 01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: VIGNA MARIA SABINA. Relatore: VIGNA MARIA SABINA. Imputato: AGNETTO FABIO. P.M. LETTIERI NICOLA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO GENOVA, 22/06/2022

606098 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - RIVELAZIONE DI SEGRETI DI UFFICIO - Obbligo di segreto - Notizie di ufficio che devono rimanere segrete - Nozione - Fattispecie.

In tema di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, il divieto di divulgazione (e utilizzo) comprende non solo le informazioni sottratte all'accesso, ma anche, nell'ambito delle notizie accessibili, quelle la cui diffusione (pur prevista in un momento successivo) sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, perché svelata a soggetti non titolari del diritto o senza il rispetto delle modalità previste. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza del reato in relazione alle notizie rivelate dagli addetti alle camere mortuarie ospedaliere ai gestori dell'impresa di servizi funebri, riguardanti gli avvenuti decessi, l'identità dei defunti e le modalità di rintraccio dei loro familiari, in quanto non coperte da segreto d'ufficio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 326, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 28, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 15

Massime precedenti Conformi: N. 9409 del 2016 Rv. 267274 - 01 Rv. 267274 - 01, N. 49133 del 2013 Rv. 257652 - 01, N. 9726 del 2013 Rv. 254593 - 01, N. 39312 del 2022 Rv. 283941 - 01, N. 30148 del 2007 Rv. 237605 - 01, N. 11001 del 2009 Rv. 243578 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 39706 del 2009 Rv. 244259 - 01, N. 8201 del 2010 Rv. 246623 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 27933 del 2008 Rv. 241315 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 34523 del 11/05/2023 Cc. (dep. **04/08/2023**) Rv. **285177 - 01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: VIGNA MARIA SABINA. Relatore: VIGNA MARIA SABINA. Imputato: SAFI RAMIN. P.M. GIORDANO LUIGI. (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO TRIESTE, 05/10/2022

659030 GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO - Dichiarazione di domicilio presso il difensore di ufficio al momento dell'arresto - Onere di diligenza informativa da parte dell'imputato - Insussistenza - Conseguenze - Conoscenza effettiva del processo - Accertamento in positivo - Necessità.

In tema di giudizio in assenza, la mancanza di diligenza dell'imputato nel tenersi informato della celebrazione del processo a proprio carico, dopo l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio effettuata al momento dell'arresto, non integra automaticamente la "volontaria sottrazione alla conoscenza del processo" e non fonda alcuna - non consentita - presunzione di conoscenza della "vocatio in iudicium", la quale deve essere accertata dal giudice in positivo al fine di procedere in assenza, quale conoscenza effettiva, senza inversione del relativo onere probatorio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22752 del 2021 Rv. 281315 - 01, N. 35426 del 2021 Rv. 281851 - 01, N. 37185 del 2019 Rv. 277339 - 01, N. 19420 del 2022 Rv. 283264 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23948 del 2020 Rv. 279420 - 01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 33749 del 27/04/2023 Ud. (dep. **01/08/2023**) Rv. **285150 - 01**

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA. Estensore: CALVANESE ERSILIA. Relatore: CALVANESE ERSILIA. Imputato: COSENTINO NICOLA. P.M. SALVADORI SILVIA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 21/07/2021

602013 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Associazione di tipo mafioso - Concorso esterno - Natura - Reato eventualmente permanente - Fattispecie.

Il concorso esterno in associazione di tipo mafioso è reato di natura eventualmente permanente. (In motivazione la Corte ha precisato che anche il patto politico-mafioso avente ad oggetto "voti contro favori", al pari di altre relazioni collusive che possono instaurarsi tra il concorrente esterno e il sodalizio al fine di ottenere reciproci vantaggi, può dar vita ad un rapporto occasionale e circoscritto, se riferito ad una singola competizione elettorale, o a forme sinallagmatiche più stabili e continuative nel tempo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis lett. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35100 del 2013 Rv. 255769 - 01, N. 26589 del 2018 Rv. 273356 - 01, N. 21356 del 2002 Rv. 222439 - 01, N. 49744 del 2022 Rv. 283840 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33748 del 2005 Rv. 231671 - 01, N. 22327 del 2003 Rv. 224181 - 01, N. 36958 del 2021 Rv. 281889 - 01

AGOSTO 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione settima



Sez. 7, **Ordinanza n. 34977 del 06/06/2023** Cc. (dep. **17/08/2023**) Rv. **285136 - 01**

Presidente: **DE SANTIS ANNA MARIA**. *Estensore:* **ARIOLLI GIOVANNI**. *Relatore:* **ARIOLLI GIOVANNI**. *Imputato:* **FORNARI ALESSANDRO**.

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 22/11/2022

661025 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Concordato - Istanza della difesa - Parere del Procuratore generale - Mancanza - Conclusioni ex art. 23-bis legge n. 176 del 2020

In tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la richiesta di conferma della sentenza impugnata formulata dal Procuratore generale nelle conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 23-bis, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, esprime, implicitamente, il parere negativo sulla istanza di concordato, sicché a carico della Corte d'appello non sussiste alcun onere volto a sollecitare il parere del pubblico ministero.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis, Legge 18/12/2020 num. 176 art. 1, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis

Massime precedenti Vedi: N. 34914 del 2021 Rv. 281941 - 01, N. 10216 del 2022 Rv. 283048 - 02, N. 30232 del 2023 Rv. 284802 - 01, N. 14766 del 2022 Rv. 283307 - 01, N. 34790 del 2022 Rv. 283901 - 01

AGOSTO 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione feriale



SEZIONE FERIALE

Sez. F, Sentenza n. 36397 del 29/08/2023 Cc. (dep. **31/08/2023**) Rv. **285096 - 01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: APRILE ERCOLE. Relatore: APRILE ERCOLE. Imputato: BRUNCHEA FLORIN MARIUS - CUI 046MX70. P.M. GIORGIO LIDIA. (Parz. Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 10/08/2023

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - M.A.E. - Udienza per la decisione sulla richiesta d'esecuzione - Consegnando che richieda di essere ascoltato - Impedimento a comparire - Rinvio - Necessità.

In tema di mandato di arresto europeo, l'udienza camerale innanzi alla Corte di appello per la decisione sulla richiesta di esecuzione deve essere rinviata quando il consegnando, avendo manifestato la volontà di voler essere sentito, risulti legittimamente impedito a comparire.

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 17 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 48013 del 2008 Rv. 241926 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 35818 del 2020 Rv. 280114 - 01

Sez. F, Sentenza n. 34814 del 08/08/2023 Cc. (dep. **09/08/2023**) Rv. **285093 - 01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: R. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 29/06/2023

664016 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE - Revoca o sostituzione di misura cautelare - Istanza fondata sulle condizioni di salute di cui all'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. - Obbligo del giudice di disporre accertamenti nominando un perito - Condizioni.

In tema di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, la previsione di cui all'art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen. impone al giudice la nomina del perito solo se sussiste un apprezzabile "fumus" e cioè se risulti formulata una chiara diagnosi di incompatibilità con il regime carcerario, o comunque si prospetti una situazione patologica tale da non consentire adeguate cure in carcere.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11328 del 2011 Rv. 249942 - 01, N. 12271 del 2003 Rv. 223932 - 01, N. 13948 del 2014 Rv. 261849 - 01, N. 12698 del 2008 Rv. 239374 - 01 Rv. 239374 - 01, N. 8462 del 2013 Rv. 255236 - 01, N. 5934 del 2015 Rv. 262160 - 01, N. 25248 del 2019 Rv. 276969 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 16547 del 2010 Rv. 246934 - 01, N. 132 del 2012 Rv. 252655 - 01, N. 27295 del 2010 Rv. 247889 - 01, N. 5281 del 2014 Rv. 262430 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3 del 1999 Rv. 212755 - 01

SEZIONE FERIALE

Sez. **F**, **Sentenza n. 34824 del 08/08/2023** Ud. (dep. **11/08/2023**) Rv. **285095 - 01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: TURTURRO COSIMO DAMIANO. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 04/07/2022

609048 REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA' - Concorso di reati - Dichiarazione di estinzione per taluni di essi - Rilevanza dei reati dichiarati estinti ai fini del riconoscimento della circostanza di cui all'art. 61, n. 4, cod. pen. - Necessità - Fattispecie.

In tema di circostanze del reato, ai fini del riconoscimento dell'attenuante comune dell'aver agito per conseguire o dell'aver comunque conseguito un lucro di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., in caso di concorso di reati, la dichiarazione di estinzione di uno o più di essi per prescrizione non preclude al giudice la possibilità di esaminare i fatti ritenuti costitutivi del reato prescritto ai fini della valutazione della sussistenza del lucro di speciale tenuità. (Fattispecie in tema di emissione di fatture per operazioni inesistenti in cui la Corte ha ritenuto che la speciale tenuità vada rapportata non solo all'entità economica del danno cagionato all'Erario, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati dal reato, in termini effettivi o potenziali).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 lett. 4, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 531, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 8, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 17 bis

Massime precedenti Vedi: N. 18013 del 2019 Rv. 275950 - 01, N. 7104 del 1998 Rv. 211175 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24990 del 2020 Rv. 279499 - 01

Sez. **F**, **Sentenza n. 34816 del 08/08/2023** Cc. (dep. **09/08/2023**) Rv. **285094 - 01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: PELLEGRINO ANDREA. Relatore: PELLEGRINO ANDREA. Imputato: V. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 20/07/2023

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - M.A.E. - Consegna per l'estero - Rischio di deterioramento rapido, significativo e irrimediabile dello stato di salute del consegnando - Sospensione della consegna - Condizioni - Conseguenze - Interlocuzioni con l'autorità emittente - Esito - Rifiuto - Possibilità.

In tema di mandato di arresto europeo per l'estero, qualora sussista il rischio per il consegnando di deterioramento rapido, significativo e irrimediabile del proprio stato di salute, o una riduzione significativa della propria aspettativa di vita, ovvero un pericolo per la sua stessa vita, anche in considerazione della mancanza di cure adeguate alle condizioni patologiche nello Stato di emissione, l'autorità dello Stato di esecuzione, ai sensi degli artt. 18 e 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69, interpretati in conformità all'art. 23, par. 4, della decisione quadro 2002/584/GAI, può sospendere la consegna della persona richiesta al fine di ottenere assicurazioni dall'autorità giudiziaria emittente sui trattamenti che saranno praticati in ambiente carcerario; all'esito di tali interlocuzioni, può dare seguito alla richiesta consegna oppure, nell'ipotesi residuale in cui non sia individuata una soluzione che consenta di evitare gravi rischi alla salute della persona ricercata, emettere una decisione finale di rifiuto (v. Corte cost. n. 173 del 2023).

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 23 com. 3

SEZIONE FERIALE

Massime precedenti Vedi: N. 18352 del 2020 Rv. 279301 - 02, N. 2492 del 2022 Rv. 282678 - 01, N. 44015 del 2022 Rv. 284002 - 01

Sez. F, Sentenza n. 34824 del 08/08/2023 Ud. (dep. **11/08/2023**) Rv. **285095 - 02**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: TURTURRO COSIMO DAMIANO. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 04/07/2022

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Emissione di fatture per operazioni inesistenti - Fatture relative a diversi periodi dello stesso anno di imposta - Reato unico - Sussistenza - Momento consumativo - Individuazione - Legale rappresentante di diverse società o titolare di diverse ditte - Irrilevanza - Ragioni.

In tema di reati tributari, in caso di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti relative al medesimo periodo di imposta, si configura un unico reato, che si consuma alla data dell'ultima fattura, pure se l'emissione sia avvenuta nella veste di legale rappresentante di società diverse, dovendosi fare riferimento, ai fini dell'unificazione in un medesimo reato dell'emissione di più fatture, non tanto all'identità del responsabile-persona fisica, quanto a quella del soggetto-contribuente cui l'emissione è imputabile.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 8, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 7 com. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 76, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 art. 2, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9440 del 2022 Rv. 282918 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 47436 del 2021 Rv. 282613 - 01, N. 47459 del 2018 Rv. 274865 - 01